

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	902		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):			
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978);		TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642);	
MAROTTA VINCENZO e SINESIO: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzate. (333);		MANCINI ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (Urgenza). (1052).	
SCALIA ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati. (381);		BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione (1178);	
DE MICHELI VITTURI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957. (400);		MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria. (Urgenza). (1275);	
ROMANATO ed altri: Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (672);		DEGLI OCCHI: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione. (Urgenza) (1590). . .	902
ROMANATO: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali. (674);		PRESIDENTE	902, 904, 905
RUSSO SALVATORE ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili. (929);		907, 908, 912, 914, 915, 916, 917, 918	
CODIGNOLA ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica. Modalità dei concorsi a cattedre. (2300);		919, 920, 923, 924, 925, 926, 927, 930	
		931, 932, 933, 934, 937, 939, 940	
		CERRETI ALFONSO	903, 904, 923
		930, 932, 937	
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	903
		BALDELLI	903, 904, 905, 907, 911, 916, 920
		921, 924, 931, 932, 933, 934, 939, 940	
		CODIGNOLA	904, 907, 908, 911, 913, 915
		916, 917, 918, 919, 920, 922, 923	
		924, 925, 926, 927, 931, 932, 935	
		936, 937, 938, 939, 940	
		FRANCESCHINI	904, 905, 921

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

	PAG.
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	904, 905, 907 908, 913, 916, 917, 918, 919 920, 922, 923, 924, 926, 930 932, 933, 934, 936, 937, 940
SCIORILLI BORRELLI	904, 915, 917 921, 926, 933, 938
ANDERLINI	905
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	905 913, 915, 916, 917, 918, 920, 921 924, 925, 929, 930, 931, 932, 933 934, 936, 937, 938, 939, 940
LIMONI, <i>Relatore</i>	911, 923, 926, 930
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	912, 919, 921 923, 928
ROMANATO	912, 915, 916, 920, 921 923, 925, 930, 931, 932
BADINI CONFALONIERI	912, 919
TITOMANLIO VITTORIA	915, 934
RUSSO SALVATORE	917, 920, 923
NATTA	917, 919
CAJAZZA	917, 918, 930
PITZALIS	925, 927, 932, 933, 934, 937, 938
GREZZI	927, 930, 931, 932, 933, 937, 938
BUZZI	927, 938
MARANGONE	934
ROFFI	938, 940
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	938
DE LAURO MATERA ANNA	940

La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cecati è sostituito per la seduta odierna dal deputato Anderlini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzato (333); Scalia ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati (381); De Michieli Vitturi ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati alla data del 1° ottobre 1957 (400); Romanato ed altri:

Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (672); Romanato: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali (674); Russo Salvatore ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili (929); Codignola ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre (2300); Titomanlio Vittoria ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642); Mancini ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (1052); Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari di istruzione (1178); Martino Gaetano e Rossi Paolo: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria (1275); Degli Occhi: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione (1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica »; nonché delle proposte di legge connesse: n. 333 d'iniziativa dei deputati Marotta e Sinesio, n. 381 d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri, n. 400 d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, n. 672 d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, n. 674 d'iniziativa del deputato Romanato, n. 929 d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri, n. 2300 d'iniziativa dei deputati Codignola ed altri, n. 642 d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri, n. 1052 d'iniziativa dei deputati Mancini ed altri, n. 1178 d'iniziativa del deputato Baldelli, n. 1275 d'iniziativa dei deputati Martino Gaetano e Rossi Paolo, n. 1590 d'iniziativa del deputato Degli Occhi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

Nell'ultima seduta la Commissione ha iniziato l'esame dell'articolo 8 del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

« Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquidava un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme

relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per la assicurazione invalidità e vecchiaia ».

Il primo comma è stato già approvato nella seguente formulazione:

« Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo ».

Sul secondo e terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li pongo in votazione.

(Sono approvati):

L'onorevole Baldelli ha presentato il seguente comma aggiuntivo da inserire dopo il terzo comma:

« Sono anche riscattabili gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, se riscattati a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

Mi si fa osservare che il riscatto degli anni di studi per i fuori ruolo non è ancora consentito; se il proponente insiste dovremmo sottoporre la norma al parere della Commissione competente, dato che si tratta di introdurre un principio nuovo.

CERRETI ALFONSO. Faccio osservare che il riscatto avviene dopo che questi elementi sono stati immessi nei ruoli, quindi secondo me non viene introdotto nessun principio innovativo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

BALDELLI. L'articolo 8 innova tutta la materia e in questo quadro si inserisce il mio emendamento. L'articolo introduce per questo personale il vantaggio molto più importante della pensione: nulla di stridente che

sia introdotto anche il principio del riscatto degli anni di studi universitari.

PRESIDENTE. È chiarissimo. L'unico dubbio riguarda il punto se il parere emesso dalla Commissione competente per quanto concerne la concessione della pensione possa estendersi anche alla questione del riscatto. In effetti si può giustamente argomentare che, venendo esteso il trattamento di quiescenza del personale statale di ruolo, possano essere consentite anche tutte le ulteriori norme che ad esso si accompagnano, come appunto è questa del riscatto degli anni di laurea.

Pertanto, nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Baldelli.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma.

CODIGNOLA. Nel quarto comma è detto: « Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione ». Se non sbaglio, ci si riferisce alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1946, n. 263, che prevede la liquidazione sulla base di una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Io proporrei, quindi, che si facesse riferimento esplicito alla norma di legge.

CERRETI ALFONSO. Poiché non è precisato l'ammontare dell'indennità, è logico che ci si riferisca alla legge che riguarda tutti gli impiegati.

FRANCESCHINI. Indicando il decreto del Presidente della Repubblica n. 263, non vorrei che restringessimo la portata delle leggi vigenti.

CODIGNOLA. Si tratta di chiarire che cosa si intende per « indennità per una volta tanto ».

PRESIDENTE. Si può dire: « prevista dalle norme vigenti ».

LEONE RAFFAELE, Relatore. Anche con questa dizione, ci si riferisce indubbiamente a quella legge.

CODIGNOLA. Io non avrei difficoltà ad accettare questa formulazione.

SCIORILLI BORRELLI. L'indennità *una tantum* si contrappone alla pensione. Perciò sono d'accordo che dopo le parole « in luogo di pensione » si dica « secondo le norme vigenti ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il quarto comma, aggiungendo dopo le parole: « in luogo di pensione », le altre: « secondo le norme vigenti ».

(È approvato).

Il comma rimane pertanto così formulato:

« Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

Passiamo al quinto comma, che non essendo osservazioni né emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo al sesto comma:

« L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquidava un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto ».

CODIGNOLA. La frase: « ...liquida un nuovo trattamento di quiescenza... », non mi pare troppo felice. Si dovrebbe dire: « ...ha diritto ad un nuovo trattamento di quiescenza... ».

FRANCESCHINI. Si potrebbe dire: « All'insegnante... viene liquidato... ».

LEONE RAFFAELE, Relatore. La formula originariamente proposta corrisponde alla terminologia classica e si potrebbe lasciare, anche se quella proposta dall'onorevole Franceschini appare più esatta dal punto di vista grammaticale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno insiste, pongo in votazione il sesto comma nel testo originario.

(È approvato).

A questo punto l'onorevole Baldelli propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il personale insegnante di cui al comma precedente ha diritto alla opzione nei confronti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ove risulti più favorevole ».

BALDELLI. Il mio emendamento è motivato dalla possibilità che qualche insegnante abbia prestato per lungo tempo servizio presso istituti statali o non statali che hanno versato i contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per cui possa avere con-

venienza ad optare per la pensione della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge stabilisce che il personale insegnante a partire dal 1° ottobre 1961 cessa dall'essere iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Questo personale avrebbe un tempo limitato a disposizione per decidere sull'opzione. Mi sembra poi che si debba dire: « il personale di cui al primo comma ».

FRANCESCHINI. Deve fare l'opzione entro il 1° ottobre 1961.

BALDELLI. I termini non li fissiamo noi; io direi di fissare il principio. Si potrebbe dire poi: « il personale di cui al presente articolo ».

LEONE RAFFAELE, Relatore. Sul diritto di opzione bisogna essere espliciti.

ANDERLINI. Mi sembra del tutto superflua l'espressione: « ove risulti più favorevole ».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Il diritto di opzione entro quanto tempo lo devono esercitare? Altrimenti resta una situazione pendente incerta, e non si sa che cosa debba fare l'amministrazione.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Si può indicare la stessa data del primo comma; si può allungare al massimo di sei mesi o di un anno.

PRESIDENTE. Occorre considerare che costoro cessano dal versare all'assicurazione obbligatoria le loro quote.

BALDELLI. Io penso che la data si potrebbe anche indicare, ma non quella del 1° ottobre 1961, perché significherebbe rendere impossibile l'esercizio di questa facoltà. L'attività burocratica non sarà così sollecita da definire la posizione del personale non di ruolo in brevissimo tempo. Pregherei di fissare la data a un anno dalla pubblicazione della legge, e ritengo che la questione della cessazione del versamento delle quote alla Previdenza sociale possa essere risolta con un versamento nel momento in cui si fa l'opzione.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Siamo d'accordo sul principio in genere. Poi la formula si troverà. Si tratta di stabilire comunque una norma precisa, altrimenti potrebbe verificarsi l'inconveniente che la Corte dei conti non registri i provvedimenti amministrativi conseguenti.

BALDELLI. Il diritto a pensione è talmente legato a precedenti norme di legge, che l'interessato potrebbe sempre impugnare una decisione che fosse contraria al suo interesse. Ci sono dei contributi versati con un diritto acquisito.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo sul principio. Pongo in votazione l'emendamento Baldelli nel seguente testo e con l'intesa che in sede di coordinamento si studierà la migliore formulazione tecnica, con particolare riguardo al termine necessario per esercitare l'opzione:

« Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari ».

(È approvato).

Segue l'ultimo comma del testo originario dell'articolo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Codignola propone di aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo:

« Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e dell'articolo 7 ».

LEONE RAFFAELE, Relatore. C'è anche qui il concetto dell'opzione e della opposizione. Mi sembra opportuno che la scelta sia lasciata alla stessa volontà degli insegnanti tecnico-pratici e musicali.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Con questa pioggia di emendamenti, dove si arriva? Il disegno di legge deve andare pure al Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codignola.

(È approvato).

L'onorevole Giovanni Lombardi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 8. Gli onorevoli Roffi e Russo Salvatore e gli onorevoli Franceschini e Pitzalis hanno presentato identico emendamento.

Non essendoci osservazioni e nessuno chiedendo di parlare lo porrò subito in votazione:

« L'iscrizione all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al primo comma del presente articolo e degli insegnanti tecnico-pratici, avrà decorrenza dal 1° ottobre 1961.

Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto « Kirner » i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siano deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946,

n. 351, è sostituito dal seguente: « I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente ».

Il comma *d*) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituito dal seguente: « Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie ».

(È approvato).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato. Lo pongo in votazione nel suo complesso con l'intesa che in sede di coordinamento si vedrà se non sia meglio dividerlo in due o più articoli:

« Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonché ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pen-

sione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile per il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7.

Il personale di cui al presente articolo, ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia.

L'iscrizione all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali, avrà decorrenza dal 1° ottobre 1961.

Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto « Kirner » i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siano

deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituito dal seguente:

« I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente ».

La lettera *d*) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 351, è sostituita dalla seguente:

« *d*) Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli circa la nomina per un biennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuti coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.

Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.

Gli onorevoli Grilli Antonio, Cruciani, De Michieli Vitturi propongono di sostituire al primo comma la parola « biennio » con la parola « triennio ». Si tratta di un coordinamento con quanto abbiamo già votato all'articolo 6.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 con l'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

Gli onorevoli De Grada e Marangone propongono di aggiungere al primo comma il seguente emendamento:

« Le norme riguardanti gli aumenti periodici di stipendio, il trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti, dei licei artistici e gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ».

L'onorevole Baldelli propone un emendamento del medesimo contenuto:

« Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza ».

BALDELLI. Considerando la cosa tanto modesta e semplice, ritengo che il mio emendamento non abbia bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baldelli che ha una formulazione più ampia del precedente. Il relatore è favorevole e il Governo è contrario.

(*È approvato*).

Segue altro comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola:

« Sono estese agli insegnanti non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica le norme della legge 19 marzo 1955, numero 160, relative alla conferma, agli obblighi, alle incompatibilità, alle note di qualifica, ai congedi ed alle assenze degli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria ».

Mi sembra che si tratti di un emendamento piuttosto complicato!

CODIGNOLA. È complicato, ma è opportuno dirlo, perché non c'è nessuna legge in proposito.

PRESIDENTE. Questo è un argomento che mi lascia perplesso, perché si tratta di estendere norme concernenti lo stato giuridico al personale non di ruolo dell'istruzione artistica. Non so se gli obblighi del personale non di ruolo dell'istruzione secondaria e dell'istruzione artistica possano essere gli stessi.

BALDELLI. C'è una diversa procedura di nomina.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La legge 19 marzo 1955, n. 160, era una somma di norme

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

tutte riguardanti lo stato giuridico del personale fuori ruolo. Qui, nella legge al nostro esame, lo stato giuridico in realtà non viene toccato se non in linea marginale. Ecco perché pregherei l'onorevole Codignola di rinviare il problema allo stato giuridico, anche se riconosco che in sede di formazione della legge numero 160 ci fu una omissione del legislatore riguardo al settore dell'istruzione artistica.

PRESIDENTE. Possiamo fare anche una legge che tratti dell'una e dell'altra cosa; ma poiché abbiamo distinto la legge sul trattamento economico da quella sullo stato giuridico, non so se i colleghi siano disposti ad estendere in questa sede l'argomento.

LEONE RAFFAELE, Relatore. In questo disegno di legge non abbiamo trattato delle incompatibilità, delle note di qualifica, dei congedi, delle assenze, ecc. Se ora con questo emendamento dovessimo estendere la legge che stiamo discutendo, l'estensione riguarderebbe soltanto gli insegnanti delle scuole e istituti di istruzione artistica, ciò che, credo, non era nelle intenzioni del presentatore dell'emendamento. Propongo quindi che la questione venga rinviata allo stato giuridico.

CODIGNOLA. Sta bene, purché si resti d'accordo che il problema sarà riproposto in sede di stato giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9 così come è formulato nel disegno di legge.

(È approvato).

L'articolo 9 rimane pertanto così formulato:

« Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuti coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.

Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge è adottato dal provveditore agli studi per i maestri,

dal direttore per gli insegnanti dei conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora al titolo III, concernente la sistemazione nei ruoli degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.

CODIGNOLA. Durante la discussione generale la Commissione decise di rinviare al momento opportuno la discussione sui singoli titoli. Quindi si dovrebbe fare ora la discussione generale sul terzo titolo e sui criteri generali adottati dal disegno di legge. Successivamente dovrebbero essere discussi i vari emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Ricordo perfettamente che fu deciso in questo senso.

Quindi l'onorevole Codignola ha facoltà di parlare sul titolo III.

CODIGNOLA. Il disegno di legge, per quanto riguarda il titolo III, imposta alcune soluzioni fondamentali del problema degli insegnanti fuori ruolo. In base agli articoli 10 e 11 anzitutto si dovrebbe procedere alla sistemazione in ruolo senza concorso, neppure per titoli, degli insegnanti che si trovino in determinate condizioni, compresi per quanto concerne l'articolo 10 anche gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali. Le condizioni previste sono l'idoneità conseguita in un concorso a cattedre o i sette decimi conseguiti nei voti riservati alle prove di esame. Inoltre la qualifica non deve essere inferiore rispettivamente a « valente » o a « distinto ».

Il secondo comma estende la norma anche agli insegnanti degli istituti statali di istruzione secondaria, che siano già nei ruoli ordinari.

Il terzo comma stabilisce la riduzione da 7 a 6 decimi per gli ex combattenti e assimilati. Con l'articolo 11 si provvede alla sistemazione di quegli insegnanti che pur essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 non possono essere immessi nei rispettivi ruoli. Si stabilisce infatti che le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale, dopo che siano stati immessi in ruolo gli aspiranti di cui all'articolo 10, vengano conferite a domanda agli insegnanti di ruolo e non di ruolo

in servizio nell'anno scolastico 1960-61 e che si trovino in alcune condizioni, cioè con idoneità o parziale o coincidente per più o una materia. Si stabilisce nel comma c) una sistemazione particolare per quanto riguarda gli insegnanti di lingue straniere a seguito della istituzione delle cattedre avvenuta con legge 22 settembre 1960, n. 1079.

Questa è la prima fase, la cui complessità è espressa in modo preciso dagli articoli 15 e 16, che prevedono sette graduatorie e, nel caso di parità di punteggio — articolo 15 comma 2° —, l'applicazione dei criteri di preferenza previsti dal decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Un secondo sistema è previsto dall'articolo 19, cioè il bando di un concorso per titoli ed esami a favore degli insegnanti stabili, i quali non si trovino nelle condizioni e coi requisiti previsti dall'articolo 10. Secondo la proposta del Governo, gli insegnanti stabili, che non si trovino in quelle condizioni, possono partecipare a un concorso riservato per titoli ed esami anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo. È prevista una sola prova scritta, grafica o pratica, da determinarsi con decreto del Ministro.

Questa è negli aspetti generali la proposta del Governo per risolvere il problema degli insegnanti fuori ruolo che da molto tempo preoccupa il Parlamento ed il Governo.

Alcune osservazioni di carattere particolare vanno subito fatte. Anzitutto non è possibile mantenere soltanto il riferimento all'anno scolastico 1960-1961; occorre poi estendere la norma dell'articolo 10 anche agli insegnanti degli istituti parreggiati e agli assistenti universitari, i quali abbiano conseguito l'idoneità come previsto dallo stesso articolo 10. Inoltre a nostro giudizio non sembra equo il riferimento alla votazione conseguita in esami di Stato anteriori al 28 ottobre 1957, limitatamente ai professori già in ruolo a norma del secondo comma dell'articolo 10, mentre a nostro avviso la medesima norma si dovrebbe estendere anche agli insegnanti non di ruolo, cui si riferisce il primo comma di quell'articolo.

Questi sono problemi di natura particolare che saranno risolti in sede di emendamenti.

Vi sono poi dei problemi di fondo, che dobbiamo sottoporre alla Commissione, perché ci sembra che nell'interesse di questo personale e nell'interesse della scuola la proposta del

Governo presenti alcuni aspetti assai criticabili, anche se in via di massima riconosciamo in questo provvedimento un contributo effettivo alla risoluzione del grosso problema del personale insegnante fuori ruolo.

La prima questione riguarda l'immissione diretta degli idonei a norma dell'articolo 10. Con questo sistema, che esclude un concorso riservato per titoli, ma prevede un'immissione diretta, ci veniamo evidentemente a trovare di fronte a una sperequazione che riteniamo preoccupante per quanto riguarda la valutazione del servizio. In sostanza, mentre con un concorso per titoli si verrebbero a considerare insieme servizio e valutazione di esame, con la formula proposta nell'articolo 10 si vengono indubbiamente a sacrificare i fuori ruolo di maggiore anzianità rispetto agli altri. La cosa si presenta abbastanza seria, anche perché si è estesa con la norma dell'articolo 10 la facoltà anche per gli insegnanti elementari di partecipare a questa immissione in ruolo. Sicché ci troveremo praticamente nella condizione per cui un insegnante elementare, che abbia una determinata posizione nella graduatoria di esame, venga ad avere una posizione di precedenza anche con un solo anno o due anni di servizio rispetto a professori di scuole secondarie superiori, i quali abbiano una minore durata di servizio. È vero che si dice che c'è il correttivo dato dalla valutazione prevista dal decreto presidenziale 1° gennaio 1957, n. 3; però chi abbia attentamente esaminato questo decreto può facilmente constatare come con esso si verrebbero in qualche modo assurdamente a valutare, in modo particolarmente efficace per gli interessati, dei titoli accessori e subordinati, mentre verrebbero ad essere sacrificati titoli primari che sono inerenti al servizio scolastico; senza dire in quali difficoltà si troverebbe l'amministrazione per le possibilità di gravame, quando un numero enorme di insegnanti si venissero a trovare con identica posizione dal punto di vista della valutazione del punteggio di esame, senza possibilità di dirimere queste posizioni identiche sulla base della valutazione degli altri titoli.

A noi sembra cioè che se vogliamo rendere la immissione quanto più possibile esente da successivi gravami e difficoltà, converrebbe senz'altro orientarsi — senza modificare in sostanza l'impostazione data dal Governo — nel senso di un concorso per titoli, in cui si valutano insieme il merito ed i servizi scolastici.

Devo dire che vi è anche un problema di natura costituzionale, essendo espressamente previsto dalla Costituzione l'obbligo del concorso; e mi sembra che tale principio non

possa essere messo da parte. Si dice che in realtà si tratta di insegnanti che hanno già superato un concorso, ma non sarà inopportuno ricordare in proposito che la norma costituzionale prevede che si entri nella carriera superando un concorso; non che in precedenza sia stato sostenuto un concorso.

Perciò riteniamo che si debba fare un concorso per titoli. Il sistema — ripeto — consente una più sicura graduatoria di punteggio, con un numero molto inferiore di posizioni pari, e risolve la questione dell'immissione dei maestri di cui all'articolo 10.

La seconda questione riguarda il tipo di graduatoria. Noi ci troviamo di fronte ad una graduatoria particolarmente complessa, quale quella prevista dagli articoli 15 e 16, il cui espletamento influisce molto seriamente sul momento in cui l'Amministrazione sarà messa in grado di bandire il concorso speciale riservato per titoli ed esami, previsto dall'articolo 19. Credo infatti che questo concorso non possa essere espletato, se non dopo aver esaurita completamente tutta la procedura prevista dagli articoli 10, 11, 15 e 16; e non credo vi possa essere dubbio — qualunque sia l'impegno che possa essere posto dall'Amministrazione — che si tratti di un *iter* abbastanza lungo, dati tutti gli adempimenti previsti. In realtà ci troveremo quindi ad iniziare il provvedimento relativo ai non sette-decimisti fra un periodo di tempo che non siamo in grado di valutare, ma che probabilmente non sarà inferiore ai 2-3 anni.

Ora, onorevoli colleghi, se vogliamo cominciare ad approfondire, nel modo che la Commissione riterrà più opportuno, questo problema, dobbiamo cercare di affrontarlo subito in tutti i suoi aspetti; e riteniamo quindi sia necessario aprire fin da ora il discorso, per quanto riguarda gli insegnanti « stabili » non sette-decimisti, per i quali è previsto un concorso per titoli ed esami riservato. Noi quindi riproponiamo i criteri già avanzati con la nostra proposta n. 2300 sulla opportunità di dar corso immediatamente ad entrambi i concorsi: quello per titoli e quello per titoli ed esami, secondo un rapporto numerico che può essere ovviamente discusso. In base alle informazioni fornite dall'onorevole relatore e dall'onorevole Ministro in altre occasioni, noi crediamo che il rapporto giusto — ma sempre presuntivo — sarebbe quello di 70 a 30: settanta per il concorso per soli titoli e trenta per il concorso per titoli ed esami. Naturalmente dovremo anche fissare il principio della compensazione reciproca fra l'uno e l'altro concorso. Potrebbe cioè verificarsi il caso che

non sia sufficiente oppure sia eccessiva la misura del settanta, e quindi sia necessario trasferire la parte di quota eventualmente non utilizzata dall'uno all'altro concorso.

Così ci si verrebbe a trovare in questa situazione: lo Stato bandisce un concorso per titoli per i sette-decimisti idonei ed assimilati; ed uno — per il 30 per cento dei posti — riservato agli stabili ed assimilati, dopo di che si fanno le graduatorie per ciascun ruolo. Ci sarebbe poi il problema, che il provvedimento ministeriale pone, del passaggio dei presidi alla scuola media od alla scuola di avviamento.

Ora, a noi sembra che a questo punto sarebbe necessario orientarsi verso un'unica graduatoria da valere per l'immissione sia nella scuola media sia in quella di avviamento; in quanto che il concorso per titoli ed esami previsto dalla legge dà determinati risultati, e cioè dei punteggi preferenziali e delle posizioni varie fra i vari candidati. Vi sono poi le posizioni di coloro che non sono riusciti ad entrare in ruoli specifici in base all'articolo 10 e che l'articolo 19 prevede di trasferire eventualmente alla scuola media o all'avviamento.

A me pare che sarebbe possibile ed utile — estremamente semplificando — di procedere sulla base di un'unica graduatoria distinta; nel senso di distinguere: 1°) gli idonei specifici dell'uno e dell'altro gruppo; 2°) i sette-decimisti specifici dell'uno e dell'altro gruppo; 3°) gli idonei sette-decimisti con due materie-comuni; 4°) gli idonei sette-decimisti con una materia comune.

Questa graduatoria dovrebbe evidentemente essere ad esaurimento; però per quanto riguarda la scuola media è probabile che si possa giungere all'assorbimento totale. Invece per la graduatoria relativa ai singoli ruoli noi proponiamo una graduatoria ad esaurimento nel limite di un terzo delle cattedre anziché un quinto, come previsto dal testo governativo.

Infine è chiaro che tutto il provvedimento ha un senso — a mio giudizio, come ripetutamente detto — solo nel caso in cui vi sia un effettivo e deciso allargamento degli organici, che altrimenti non si farebbe che un giro vizioso. Tutte le posizioni possono essere buone o cattive, ma tutte portano alla conseguenza di realizzare una immissione nei ruoli di personale più o meno qualificato.

Quindi chiediamo che sia sancito il reperimento obbligatorio di tutte le cattedre effettivamente funzionanti, particolarmente negli istituti tecnici dove, come tutti sanno, la si-

tuazione è particolarmente seria sotto questo punto di vista. Ciò aumenterebbe notevolmente il numero dei posti che già sono stati indicati in 32 mila complessivi.

Infine con due emendamenti aggiuntivi alla fine del provvedimento noi insistiamo nel chiedere che questo meccanismo di reperimento e la messa a concorso delle cattedre funzionino permanentemente. Noi insistiamo in modo particolare su questi emendamenti; anzi pensiamo che tutto il senso di questo provvedimento verrebbe ad essere illuminato dalla possibilità di finalmente riuscire ad equilibrare la immissione futura nei ruoli, poiché altrimenti, qualunque siano le dichiarazioni fatte in sede di Commissione, ci troveremmo di fatto sempre di fronte a problemi analoghi.

Il fondo di tutta la questione consiste nella possibilità di mettere a concorso, anno per anno, tutti i posti che corrispondono a cattedre effettivamente funzionanti. Noi proponiamo che per legge ogni anno si proceda al reperimento delle cattedre; che, ove per qualsiasi ragione l'amministrazione non sia in grado di espletare il relativo concorso, i posti effettivamente funzionanti, che siano stati annualmente reperiti, siano coperti d'ufficio con gli idonei e i settedecimisti esistenti nella graduatoria ad esaurimento. In questo modo lasciamo alla amministrazione larghissimo margine di discrezionalità, perché lasciamo a disposizione un terzo e poi due terzi dei posti nel caso che per due anni non si facciano concorsi.

Chiediamo anche che la valutazione degli anni di servizio fuori ruolo, che abbiamo riconosciuto agli effetti economici agli insegnanti fuori ruolo, sia riconosciuta ai professori di ruolo per lo sviluppo della carriera. Altrimenti, avendola riconosciuta agli insegnanti fuori ruolo, i professori di ruolo si troveranno in condizioni di inferiorità.

BALDELLI. C'è la legge per il riscatto!

CODIGNOLA. Per la valutazione dei cinque anni pre-ruolo ai fini dell'accorciamento della carriera! Noi lo chiediamo in modo totale, e ci direte se la richiesta è giustificata o no.

Queste sono le richieste di massima che facciamo. Mirano a una semplificazione della procedura, che ci sembra complessa nel provvedimento governativo, e consentono l'ammissione in ruolo anche degli insegnanti stabili, che non si trovano in condizione di essere immessi sulla base dei titoli, facendo subito il concorso riservato per il 30 per cento

dei posti. Vi preghiamo di esaminare con attenzione queste nostre proposte.

LIMONI, *Relatore*. A me, incaricato della relazione della proposta di legge n. 2300 a firma dell'onorevole Codignola e altri, è stato facilitato il compito, in quanto la relazione è stata fatta dallo stesso proponente, parlando in discussione generale sul titolo III. Praticamente quello che l'onorevole Codignola ha detto ad emendamento della proposta governativa, non è che il riassunto della sua proposta di legge n. 2300. Io non voglio entrare in questo momento, come relatore di quella legge, nel merito della proposta stessa, e mi limiterò a queste osservazioni: il nocciolo della questione consiste nel problema dell'immissione in ruolo degli stabilizzati. In che proporzione? In che limite? Ammettere soltanto gli stabilizzati, idonei e sette-decimisti, o anche quelli al di sotto dei sette decimi?

Io non avrei scrupoli a sostenere la regolarità della immissione di questo personale docente nei ruoli, anche se verrebbe a mancare la caratteristica formale del concorso. Un concorso c'è, sostanzialmente, quando tutti insieme concorrono per quel determinato numero di cattedre, sia pure indipendentemente da una prova grafica, o scritta od orale. A me sembra che la condizione fondamentale per adire a un posto di pubblico impiego sia soddisfatta. Perciò non insisterei.

Ora resta il problema: è opportuno o no? A me sembra opportuno, perché questo personale, anche se lo escludiamo dai ruoli, lo dobbiamo tenere in cattedra egualmente a insegnare vita natural durante. Ci si domanda: ci saranno posti per tutti? Basta considerare che undicimila cattedre sono state già poste a concorso e parte di questo personale vi concorrerà. Altre ventiquattromila sono disponibili per questo provvedimento specifico. Fino a trentacinquemila cattedre sono, quindi, a disposizione di questo personale stabilizzato o non stabilizzato, in tutte le sue varietà.

Si dirà: se noi ammettiamo nei ruoli *sic et simpliciter* tutto questo personale, non resta più niente per i nuovi che verranno, non si incoraggeranno le nuove leve di docenti. I giovani diplomati delle scuole medie avranno perplessità ad immettersi nelle facoltà che conducono all'insegnamento, perché mancheranno le cattedre. A me pare che questa preoccupazione non debba assolutamente esserci, perché se il « Piano per lo sviluppo della scuola » entrerà in funzione, come sicuramente avverrà, se le previsioni di sviluppo della società italiana saranno confermate da quello che abbiamo rilevato in quella indagine rias-

sunta nella circolare ministeriale n. 88-99 del marzo-aprile scorso, noi ci troveremo nella condizione di dover moltiplicare fra una decina di anni gli attuali insegnanti della scuola media e di avviamento. Alla fine del 1959 erano settantaquattromila. Da questi settantaquattromila si dovrà passare a una volta e mezzo, se una volta e mezzo dovrà aumentare la popolazione scolastica della scuole medie, che è un milione. Se non resterà parola vuota il « Piano della scuola », si dovrà raddoppiare almeno il numero degli insegnanti delle scuole medie e di avviamento. Poi, se è vero che occorrerà un aumento del 120 per cento dei diplomati degli istituti tecnici e dei diplomati delle scuole umanistiche, quali saranno ancora le esigenze?

Fatte queste considerazioni, non mi sembra che ci sia da preoccuparsi per i futuri aspiranti all'insegnamento. Ci saranno posti anche per quelli. Non c'è da preoccuparsi se attualmente teniamo a disposizione queste trentacinquemila cattedre, per coloro che vinceranno i concorsi testè banditi e per l'immissione in ruolo di questo personale fuori ruolo.

Perché in prosieguo di tempo saranno nell'ordine di circa 10 mila le cattedre che si dovranno istituire per le nuove esigenze e che si porranno a disposizione dei nuovi aspiranti.

Bisogna poi considerare anche gli insegnanti che vanno in pensione per raggiunti limiti di età o per aver raggiunto il massimo dell'insegnamento. Ci sono quelli che sono entrati nella scuola 40 anni fa, quando le scuole non erano così diffuse. Ci sono poi quelli che muoiono e quelli che lasciano l'insegnamento di loro spontanea volontà. Saranno altre migliaia di posti. Non c'è pertanto da preoccuparsi che manchino posti di lavoro. Di posti ce ne saranno fin troppi. Questa è la realtà.

Ma come faremo ad assicurare personale valido e capace alla scuola nei prossimi anni?

Abbiamo uno scrupolo, cioè quello di immettere in ruolo gli abilitati che non abbiano una idoneità o che non abbiano i sette decimi nelle prove d'esame. Io sono per la più larga soluzione. Nei ruoli metterei, ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento legislativo, tutti quelli che hanno conseguito l'abilitazione in esame di concorso, in un normale esame di Stato.

C'è la questione degli abilitati didattici. Nella relazione che è stata fatta al disegno di legge del 1954, che innova completamente in materia di esame di abilitazione, all'arti-

colo 7 si introduce quella nuova norma dell'abilitazione didattica *una tantum*.

Si gridò allora che finalmente si era trovata la maniera di fare un esame serio, accertando veramente la capacità didattica!

Io riterrei che, nell'articolo 10, come si provvede alla sistemazione in ruolo, attraverso il concorso per titoli degli idonei e « settedecimisti » in genere, si provveda anche alla inclusione in ruolo degli abilitati stabilizzati e, per coloro che hanno l'abilitazione didattica, si provveda con le modalità descritte all'articolo 19, attraverso un concorso per titoli ed esami.

REALE GIUSEPPE. Vorrei pregare la sua cortesia di tener conto di un dato di fatto acquisito alla storia di questa Commissione.

Il disegno di legge che noi stiamo esaminando raccoglie altre 12 proposte di legge presentate dall'inizio della legislatura. Su 9 proposte la relazione generale è stata già fatta più di un anno fa. Gli interventi che sono stati fatti, nel merito dei quali non entro, riaprono una discussione generale che — mi sembra — fu già terminata allora ed è terminata con il disegno di legge n. 2978. Questo per fare presto, e al fine di ubbidire e al desiderio del Ministro, e, soprattutto, di coloro che aspettano da noi l'approvazione rapida del provvedimento. Sono pertanto dell'avviso di passare subito, per affrettare i tempi, all'esame degli articoli del titolo terzo e di discutere tali cose in sede di emendamenti.

PRESIDENTE. È esatto quello che poco fa diceva l'onorevole Codignola che cioè, quando è stata fatta la discussione generale, si è lasciata aperta la possibilità di riprendere le linee generali relative ai titoli. Certo però, molte delle cose che sono state dette, sono state ripetute diverse volte.

Sono ormai diversi mesi, anni direi, che stiamo lavorando intorno a questi provvedimenti. L'onorevole Romanato me ne darà atto.

ROMANATO. Senz'altro.

BADINI CONFALONIERI. La discussione così fatta è molto disordinata. Non c'è che il sistema di nominare il solito comitato che non si metterà d'accordo su un testo unico, ma che darà luogo ad un emendamento su cui voteremo. Qui altrimenti facciamo una confusione enorme!

PRESIDENTE. Per poter nominare un comitato ristretto efficiente, occorre che la Commissione sia d'accordo, mentre mi pare che qui ci sia discordia. D'altra parte già fu nominato un comitato ristretto per esaminare alcune delle proposte di legge all'ordine del giorno e poi il primo titolo di questo disegno

di legge, ma non fu trovata una soluzione. A mio parere, non c'è che da dare la parola al Relatore, perché risponda in merito alle argomentazioni generali trattate dall'onorevole Codignola, chiedere poi il parere del Governo e passare quindi all'esame degli articoli e dei vari emendamenti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In merito ai due interventi degli onorevoli Codignola e Limoni, vorrei ripetere alcuni concetti fondamentali sui quali richiamo particolarmente l'attenzione dei colleghi. Primo concetto: rammento che il provvedimento in discussione è nato dall'esigenza di soddisfare le aspirazioni degli insegnanti della scuola secondaria. Pertanto vorrei pregare che tutte le estensioni relative all'immissione in ruolo siano guardate con occhio molto critico. Per essere più preciso, dirò che per quanto riguarda l'estensione del beneficio agli assistenti universitari, non può escludersi che ci sia da parte loro una legittima aspirazione, perché essi si possono trovare nella condizione di idoneo o settedecimista; ma sta il fatto che in questo modo si allargherebbero i benefici di questo provvedimento a tanti altri aspiranti, con conseguente sottrazione di cattedre al personale della scuola secondaria. Perciò vorrei pregare che questo punto sia esaminato con molta cautela.

Secondo concetto. L'immissione in ruolo, come è fissata negli articoli 10, 11, 16 e 16, cioè mediante graduatoria per titoli, è stata fissata in questa forma, per quanto so io — l'onorevole ministro potrà essere più preciso — per far raggiungere al provvedimento una effettiva esecutività entro il più breve termine. Riconosco tuttavia che il concetto della valutazione del servizio è una cosa estremamente importante. Però devo anche rilevare che la valutazione stessa porterà via più tempo di quanto non si pensi.

CODIGNOLA. Ci saranno in caso contrario una infinità di ricorsi al Consiglio di Stato.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io metto in evidenza gli aspetti benefici e gli aspetti deleteri delle proposte nei loro aspetti generali.

Terzo concetto. La divisione per aliquote delle cattedre da assegnare al concorso di cui agli articoli 10 e 11, 15 e 16, e al concorso di cui all'articolo 19. A me non dispiacerebbe di vedere introdotte le aliquote; però debbo osservare che è più difficile di quanto si potrebbe presumere, indicare le cattedre da mettere a disposizione. Certamente non sfuggerà a nessuno la difficoltà di trovare le cattedre e di farle entrare negli organici. Non credo per esempio che per le cattedre della

scuola secondaria superiore ci siano molte speranze; almeno per l'istruzione classica credo che non ci sia niente, ad eccezione delle cattedre di italiano, latino e storia, e forse per una piccola aliquota delle cattedre di latino e greco. Quindi bisogna tener conto di questo.

Lo stesso si dica per l'istruzione tecnica. Ci sono delle possibilità, ma c'è anche la difficoltà del passaggio di quelle cattedre in organico prospettata dalla Corte dei conti.

Più vaste sono le speranze per la scuola secondaria inferiore, ma tutto dipende dall'approvazione del piano decennale della scuola. I due problemi sono connessi e non possiamo non tener conto di questa situazione.

Quarto concetto. Ritengo assolutamente preminente che vadano a posto, sempre in linea di precedenza, gli idonei e i settedecimisti. Pertanto nella distribuzione delle aliquote bisognerà sempre considerare questo principio. È vero che nella proposta del collega Codignola si prospetta anche un tipo di compensazione finale; ma io ho la preoccupazione che la cosa diventi più complicata.

Detto questo in linea di principio — poi si scenderà al dettaglio degli emendamenti — credo che si possa procedere innanzi. Se la Commissione accetterà il concetto dell'abilitazione fatta eccezione per l'abilitazione didattica, perché l'abilitazione didattica, come mi sembrava che risultasse dall'esposizione del collega Limoni, va regolata sempre con l'articolo 19 — per il problema veramente definitivo mi rimetto alla decisione della Commissione, sentito naturalmente l'onorevole Ministro.

Sono assolutamente favorevole al concetto espresso infine dall'onorevole Codignola, che anno per anno le cattedre reperite siano in un modo o nell'altro messe a concorso. Questo concetto mi pare da accettare, perché risponde all'aspirazione della Commissione e anche del Governo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo ringraziare gli onorevoli colleghi per aver dato atto della buona volontà del Governo, il quale ha creduto opportuno additare una via per arrivare alla normalizzazione dei numerosi insegnanti fuori ruolo.

Il concetto del Governo è stato questo: immissione diretta, con provvedimento semplice e senza concorso, di coloro che prestano servizio nella scuola e che hanno ottenuto la idoneità in un concorso o i 7/10 in un concorso a cattedre. Poi si è previsto che gli insegnanti di ruolo ordinari, in quanto hanno già superato un concorso, possono beneficiare del

passaggio alla cattedra ambita, se hanno conseguito l'abilitazione nazionale. Quindi il concetto dell'abilitazione nazionale è stato introdotto unicamente nei riguardi dei professori di ruolo che già hanno vinto un concorso.

Se estendiamo questo concetto della abilitazione nazionale anche alla prima categoria, cioè al primo comma dell'articolo 11, sarà fatale la richiesta dell'onorevole Limoni: cioè anche gli stabilizzati che abbiano superato una abilitazione di carattere nazionale, dovrebbero trovarsi più o meno tra i beneficiari della norma. Invece il Governo ha ritenuto opportuno, e insisto su questo sistema, di graduare le cose: cioè immissione diretta, riservata soltanto a coloro che siano riusciti idonei, e che abbiano ottenuto i 7/10 in un concorso a cattedre e limitatamente per coloro che sono già in ruolo anche se in possesso di una abilitazione di carattere nazionale; invece per gli stabilizzati è previsto un concorso.

D'altra parte vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che l'introduzione di una distinzione tra gli stabilizzati, non so quanto potrebbe riuscire gradita alla categoria e quanto potrebbe riuscire utile al prestigio della scuola, perché viene a raddoppiare una discriminazione.

Noi dal punto di vista giuridico riteniamo che tutti possano e debbano insegnare. Invece il giorno in cui si dirà che tutti coloro che hanno superato una abilitazione nazionale entrano nei ruoli, mentre gli altri rimangono abbandonati a se stessi, evidentemente si verrà a creare una discriminazione nella categoria degli stabilizzati; discriminazione che non so quanto fondata anche dal punto di vista legale, dal momento che il legislatore ha stabilito che si possa ottenere lo *status* di abilitato mediante vari sistemi.

La decisione del Governo è logica: o la si accetta nella sua integrità o si andrà incontro a delusioni che il Governo ha ritenuto opportuno evitare col suo disegno di legge.

L'onorevole Codignola parla di responsabilità del Ministero. Evidentemente è sempre possibile incappare in qualche errore, e per questo è sempre ammessa la possibilità di fare ricorso. Non abbiamo dovuto ritardare il concorso magistrale a causa di certi ricorsi fatti contro il bando di concorso? Quindi naturalmente non è con la nomina di una Commissione di concorso che si possono evitare quei ricorsi giurisdizionali che interrompono l'*iter* dei concorsi stessi.

Noi abbiamo ritenuto possibile procedere direttamente mediante una graduatoria sulla base dei titoli indicati dall'articolo 10. Se vi

saranno dei candidati con eguali titoli, essi saranno considerati alla pari; ma non si pone il problema della valutazione fatta dal Ministero o dalla Commissione, perché evidentemente i criteri di valutazione sono analoghi e il margine di discrezionalità è assai limitato.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli colleghi di attenersi al sistema proposto. Evidentemente le particolarità cui ha accennato l'onorevole Codignola le vedremo in sede di emendamenti.

Sono ovviamente favorevole al sistema dal Ministero. Sul problema di fondo siamo d'accordo: bisogna accelerare il processo di normalizzazione della scuola. Ritengo che il sistema più efficace per il raggiungimento di questo scopo sia quello studiato accuratamente dagli uffici ministeriali, ed espresso nel testo governativo, col valido contributo dei sindacati, i quali hanno espresso il loro gradimento per il sistema. Se scardinate il sistema ed ammettete gli abilitati in sede nazionale, sorgerà come conseguenza la separazione delle due categorie e verrà creata per alcuni insegnanti una condizione di inferiorità che non è confacente al loro prestigio.

Quindi raccomando l'approvazione del sistema proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del titolo terzo:

ART. 10.

« Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione secondaria, nonché gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che abbiano riportato in un concorso a cattedre l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esami ed abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « valente » e a « distinto », possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce.

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440,

l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, sempreché nell'anno scolastico 1959-60 abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione di sette decimi, richiesta dai precedenti commi, è ridotta a sei decimi.

Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per la inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato ».

L'onorevole Romanato propone al primo comma il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo la parola:* transitorio, *le parole:* ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici ».

L'onorevole proponente ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ROMANATO. Non è necessario spendere molte parole. Vi sono degli insegnanti di materie tecnico-pratiche che sono idonei anche per cattedre diverse da quelle in cui attualmente insegnano. L'emendamento è soltanto di natura tecnica, e tende a dar loro la parità con gli altri insegnanti. Il collega De Grada ha già rilevato che quando non sono indicati espressamente, i tecnico-pratici sono esclusi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se si tratta di insegnanti non di ruolo in servizio, la possibilità di avvalersi delle norme di questo provvedimento esiste sempre anche se non sono citati. Per me essi sono compresi automaticamente, e ritengo pericolosa qualsiasi specificazione di volta in volta, perché, dato che ci sono leggi nelle quali certamente essi non sono indicati, si verrebbe effettivamente a creare una specie di interpretazione autentica secondo la quale gli insegnanti tecnico-pratici sono da considerarsi esclusi, ogni qual volta non sono espressamente indicati.

SCIORILLI BORRELLI. Il Ministro ha ragione nella sostanza dato che vi è una legge che equipara gli insegnanti tecnico-pratici a tutti i professori.

Però il Ministro sa anche che, disgraziatamente, nello stato giuridico che è in discussione dinanzi a questa Commissione, viene ri-

presentata un'altra volta questa differenziazione quando si dice che il corpo docente è costituito da presidi, professori ed insegnanti tecnico-pratici.

Ad ogni modo, in generale, i tecnico-pratici furono equiparati a tutti gli effetti agli altri insegnanti dalla legge del 1957. Quindi siamo d'accordo sulla sostanza che gli insegnanti tecnico-pratici sono sempre compresi. Ritengo, pertanto, che si potrebbe evitare l'emendamento con una dichiarazione ufficiale del Ministro.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Se ritenete, per precedenti inconvenienti, di includere la dizione degli insegnanti tecnico-pratici non ho difficoltà; però, o si dice sempre, o non si dice mai. Includerlo ora e non averlo incluso in altre norme passate o presenti, significa creare diverse interpretazioni.

TITOMANLIO VITTORIA. Se i precedenti possono nuocere ai fini dell'applicazione, allora si inserisca l'emendamento, altrimenti vale la dichiarazione del Ministro.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del Ministro dovrebbero essere sufficienti. Vedremo in seguito se il contenuto del disegno di legge può essere motivo di qualche preoccupazione per gli insegnanti tecnico-pratici e in tal caso torneremo sull'emendamento.

C'è poi un secondo emendamento alla riga successiva.

CODIGNOLA. Abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 10, e, qualora non fosse accolto, vari emendamenti ai singoli punti dell'articolo. Do lettura dell'emendamento sostitutivo:

« Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio e di ruolo transitorio ordinario in servizio nell'anno scolastico 1959-60 e 1960-61 negli Istituti statali di istruzione secondaria, gli insegnanti di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie pareggiate e gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, nonché gli assistenti straordinari e ordinari presso le università, che abbiano riportato l'idoneità in un concorso a cattedre o almeno i 7/10 dei voti riservati alle prove di esame in un concorso o in un esame di Stato per l'abilitazione bandito anteriormente al 28 ottobre 1958, e che abbiano ottenuto nei suddetti anni scolastici qualifica non inferiore a « valente » o, per gli insegnanti elementari, non inferiore a « distinto » possono partecipare a un concorso riservato per soli titoli per le cattedre degli istituti di istruzione secondaria relative all'insegnamento

cui l'idoneità o la votazione suddetta si riferisce.

A detto concorso per le cattedre della scuola media o della scuola d'avviamento possono partecipare anche gli insegnanti in possesso di idoneità o votazione di 7/10 riferita a un insegnamento coincidente almeno in una materia alla cattedra cui aspirano.

Al concorso di cui al presente articolo possono partecipare gli insegnanti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria. Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati o perseguitati politici e razziali la votazione richiesta per la partecipazione a detto concorso è ridotta a 6/10.

Limitatamente al concorso per discipline le cui cattedre sono state istituite con legge 22 settembre 1960, n. 1079, possono partecipare anche gli insegnanti in possesso di abilitazione relativa conseguita in esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 ».

BALDELLI. Il ruolo transitorio ordinario è una sottospecie.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Noi abbiamo ritenuto di dare particolare trattamento a coloro che hanno vinto un concorso e sono di ruolo. Questa norma speciale per i professori che già sono in servizio di ruolo, secondo noi non è da estendersi al primo comma dell'articolo 10.

CODIGNOLA. Noi riportiamo al terzo comma dell'articolo 10 i professori di ruolo e li portiamo distinti dai professori non di ruolo in quanto ad essi non ci riferiamo circa le varie condizioni previste dall'articolo 1, perché secondo noi la norma dei professori di ruolo deve valere anche per quelli che siano in comando o in aspettativa, altrimenti escludiamo dal beneficio della legge i professori di ruolo che non si trovino a insegnare nel 1960-61. Ecco perché abbiamo inserito gli altri gruppi di insegnanti nel primo comma. Per essi si pone il problema generale.

Io vorrei far presente al Ministro che quanto egli ha detto circa l'abilitazione conseguita in esame di Stato nazionale bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 mi pare sia una questione assai delicata. Ci troviamo di fronte a insegnanti che hanno partecipato a un concorso nazionale e lo hanno vinto. Sono idonei, sono sette decimisti in quel concorso. La differenza sta nel fatto che lo Stato non ha messo a concorso le cattedre. Come possiamo stabilire una diversa posizione agli effetti del provvedimento?

ROMANATO. Ci sono vari emendamenti presentati su tale punto!

CODIGNOLA. Fra le varie qualifiche previste nel primo comma dell'articolo 10 secondo il testo da noi proposto c'è questa, mentre nel progetto del Governo c'è solo per i professori di ruolo. In questo caso veniamo a creare una discriminazione ingiustificata. Se sono vincitori quelli che hanno quella posizione giuridica in un concorso con cattedre, sono nello stesso diritto coloro che hanno vinto un esame di Stato. Mi pare che a questo punto si dovrebbe fissare il principio che si possono immettere tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in quelle condizioni, salvo a tenere separati i professori di ruolo per assicurare la validità della legge a coloro che si trovano in aspettativa o in comando.

PRESIDENTE. Se ella insiste su questo suo emendamento sostitutivo che dà un diverso ordine alla materia, significa abbandonare il testo del Governo e fare base della discussione questo suo testo nuovo. Allora seguiamo il criterio di mettere in votazione questo suo articolo nel suo complesso. Ove venga respinto, ella chiude, peraltro, la possibilità di accogliere anche altri emendamenti. Se, invece, ci atteniamo al testo del Governo, si possono portare a questo tutti gli emendamenti possibili.

CODIGNOLA. Per quanto riguarda l'articolo 10 possiamo benissimo discutere e votare sul testo del Governo.

Ritengo però che venga a cadere il secondo comma, che viene inserito nel primo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io sono dell'opinione che gli insegnanti di ruolo, ordinario o transitorio ordinario siano da considerare nel secondo comma, e che il riferimento all'esame di Stato debba essere introdotto invece negli altri commi. Gli insegnanti non di ruolo secondo il primo comma concorrono alle cattedre da una certa posizione; invece, i professori di ruolo hanno già una cattedra. Sono due punti di partenza diversi e mi sembra giusto che il legislatore li abbia considerati in due commi distinti.

CODIGNOLA. Non è questo il problema.

PRESIDENTE. Sembra giunto il momento di andare avanti, una volta che l'onorevole Codignola più non insiste in quel suo articolo sostitutivo.

Continuiamo a discutere sul testo originario dell'articolo 10.

Sempre al primo comma, l'onorevole Russo Salvatore ha presentato il seguente emendamento:

« Al rigo terzo, sostituire le parole: nell'anno scolastico 1960-61, con le parole: al-

meno in un anno scolastico dell'ultimo triennio 1958-59, 1959-60, 1960-61 ».

L'onorevole Sciorilli Borrelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma dell'articolo 10, terza riga, aggiungere: dopo 1960-61, le parole: o 1959-60* ».

C'è poi il seguente emendamento dell'onorevole Codignola:

« *Alle parole: nell'anno scolastico 1960-61, sostituire le parole: negli anni scolastici 1959-1960 e 1960-61* ».

Ancora un identico emendamento è stato presentato dai deputati De Michieli Vitturi e Grilli Antonio.

Sono due le tesi, dunque, a proposito del requisito di servizio da considerare.

RUSSO SALVATORE. Ho proposto l'emendamento perché molti insegnanti non hanno avuto l'insegnamento, specialmente nelle grandi città, e quindi sarebbe opportuno fare riferimento, per il servizio, ad un periodo piuttosto ampio.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Sono favorevole all'ultimo emendamento. Il concetto che ispira l'emendamento dell'onorevole Russo, a prima vista, è buono. Però, vorrei far rilevare ai colleghi che ci possono essere degli insegnanti che si sono allontanati per loro volontà dall'insegnamento e che oggi ritornano per questo beneficio. Questa è la mia perplessità, non faccio una questione di principio.

NATTA. Il criterio dal quale si parte è quello della immissione degli idonei.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al suo testo. Queste considerazioni sono state ampiamente tenute presenti nel momento in cui si è studiato il disegno di legge. Se tuttavia si vuole dare una certa retroattività, si può al massimo arrivare a considerare due anni. Altrimenti diventa una cosa assolutamente arbitraria. Al di là non si può andare. Due anni si possono giustificare, in quanto ci si riferisce all'anno in cui il provvedimento è stato annunciato alle categorie ed a quello in corso. Ma il triennio, ripeto, è un termine assolutamente arbitrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le prime righe dell'articolo 10:

« Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio... ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento Russo di cui è stata data lettura. Relatore e Governo sono contrari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato distintamente dai deputati Codignola, De Michieli Vitturi e Grilli Antonio e Sciorilli Borrelli, nel senso di sostituire le parole: « nell'anno scolastico 1960-61 », con le parole: « nell'anno scolastico 1959-60 e 1960-61 ».

(È approvato).

Segue il testo, che pongo in votazione: « ...negli istituti statali ».

(È approvato).

Dopo la parola: « statali », gli onorevoli Baldelli, Fusaro, Limoni e Marangone propongono di aggiungere la parola: « pareggiati ».

L'onorevole Codignola propone il medesimo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Segue il testo, che pongo in votazione: « ...di istruzione secondaria, ».

(È approvato).

Dopo la parola: « secondaria », gli onorevoli Caiazza e Cerreti propongono di inserire le parole: « e il personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione ».

SCIORILLI BORRELLI. Si potrebbe dire meglio « dei convitti nazionali e degli educandi femminili statali ».

CODIGNOLA. Non capisco questo emendamento. Ci stiamo preoccupando del personale insegnante, ma se allarghiamo il provvedimento al personale amministrativo e non insegnante, evidentemente non ci sono soltanto i vice rettori dei convitti. I vice rettori fanno parte del personale amministrativo.

Possiamo dire che possono partecipare tutti i dipendenti dello Stato i quali siano riusciti idonei in un concorso. Non si può ridurre la fetta che possiamo distribuire!

Mi dispiace di essere contrario all'emendamento Caiazza, sono ben lieto di allargare le possibilità del personale dei convitti nazionali, però mi sembra che in questo caso noi siamo assolutamente fuori della realtà.

CAIAZZA. Il mio emendamento all'articolo 10 trova la sua giustificazione in precedenti legislativi. Infatti, a norma di legge (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054) ai fini del

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

concorso a cattedre il servizio prestato nella carriera direttiva dei convitti nazionali è considerato titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medie statali.

PRESIDENTE. Ella sa che la equipollenza non può essere portata al livello di identità.

CAIAZZA. Inoltre la legge 24 maggio 1956, n. 505, tra il personale previsto per il beneficio dell'ammissione in ruolo degli idonei — cioè una legge identica a questa — considera anche la carriera direttiva dei convitti nazionali. Aggiungo che, discutendosi in questa Commissione, la proposta di legge n. 1158 Baldini-Bellisario, fu incluso proprio questo personale tra coloro che avrebbero dovuto beneficiare di quella legge, che altro non era se non quello che oggi si sta decidendo, cioè la immissione degli idonei. Infine si tratta di un personale ridottissimo, presso a poco di quattro o cinque persone.

Quindi prego la Commissione di approvare questo emendamento di portata così modesta, che non solo è conforme alla legge, ma rispetta pienamente il principio delle mansioni, perché siamo di fronte a un personale con mansioni educative. O consideriamo il fenomeno educativo un tutt'uno col fenomeno dell'istruzione, oppure dobbiamo negare il fenomeno educativo dell'istruzione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Caiazza ha fatto presente che si tratta di una categoria *sui generis*, la quale rappresenta un ponte tra il personale insegnante e il personale amministrativo. Nelle prove di concorso questo personale non fa soltanto l'esame in materie a carattere amministrativo, ma anche in pedagogia. Tenuta presente questa particolarissima situazione e tenuto anche presente che in realtà si tratta di pochissime unità — secondo quanto afferma l'onorevole Caiazza — do parere favorevole, in quanto si tratta di personale che esplica funzioni di carattere educativo, le quali sono accertate nelle prove di concorso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caiazza aggiuntivo delle parole « dei convitti nazionali e degli educandi femminili statali », emendamento al quale sono favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

CODIGNOLA. Vorrei proporre il problema di carattere generale relativo ai destinatari di questa legge. Io mi rendo conto che gli insegnanti elementari che abbiano ottenuto l'idoneità o 7 decimi in un concorso per scuola

secondaria si trovano nelle stesse condizioni dei professori che hanno fatto lo stesso concorso. Però è anche vero che noi così veniamo a distorcere notevolmente la *ratio legis* che ci ha condotto finora nella discussione.

Come ha detto poco fa l'onorevole Limoni, si trattava di affrettare la sistemazione in ruolo degli insegnanti della scuola secondaria. Per quanto concerne gli insegnanti elementari di ruolo, va anche considerato che essi dispongono di una posizione giuridica ed economica precisa. Capisco che per l'avvenire evidentemente questo problema dovrà essere esaminato con la massima considerazione, perché tutti sentiamo il bisogno di insegnanti per la scuola dell'obbligo, ed è bene trasferirvi i migliori insegnanti elementari. Mi domando però se non poniamo una grave remora alla disponibilità di posti. Non conosco il numero preciso degli insegnanti elementari che possano beneficiare di questa norma, però evidentemente è una apertura abbastanza preoccupante. È ovvio che nel caso che la Commissione accettasse la soluzione relativa agli insegnanti elementari, non si potrebbe fare obiezioni alla nostra richiesta concernente gli assistenti universitari; i quali hanno una preparazione di ordine superiore.

Quindi, se la proposta relativa agli insegnanti elementari fosse mantenuta, noi insisteremmo per la proposta relativa agli assistenti universitari. Ove si volesse ricondurre la legge alla sua primitiva formulazione, da parte nostra noi faciliteremmo la cosa, ritirando il nostro emendamento relativo agli assistenti.

Chiedo quindi che l'emendamento riguardante gli assistenti universitari venga posto in votazione dopo che sarà approvata la parte relativa agli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Per gli assistenti bisogna distinguere gli assistenti ordinari dagli straordinari. L'assistente straordinario non ha fatto nessun concorso. Si tratta di giovani di belle speranze, ma spesso laureati anche solo da uno o due anni.

CODIGNOLA. Secondo il provvedimento devono essere in ogni caso idonei.

PRESIDENTE. L'assistente straordinario non ha fatto nessun concorso, non ha nessuna qualifica particolare, mentre l'assistente ordinario ha diritto a passare sulla cattedra della Scuola secondaria dopo 6 anni; e questo è un diritto di notevole rilievo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero aggiungere qualche delucidazione. Come giustamente ha rilevato l'onorevole Presidente, bisogna distinguere la situazione giuridica degli assistenti ordinari da quella degli

straordinari. Gli assistenti ordinari hanno sostenuto un regolare concorso e, come la Commissione sa, è in corso un disegno di legge governativo che ne migliora notevolmente la carriera. Detto provvedimento è motivato dalla necessità di assicurare all'università gli assistenti, di cui tutti riconoscono la necessità, attraverso notevoli miglioramenti di carriera ed economici, senza i quali mancherebbe l'incentivo a dedicarsi alla carriera universitaria.

E, dato che è pendente questo provvedimento speciale che riguarda gli assistenti ordinari, i quali probabilmente per effetto di questi miglioramenti non avranno più interesse a lasciare l'università, riterrei opportuno lasciare da parte il personale universitario che ha delle funzioni proprie e che la Commissione dovrebbe tendere a fissare nelle università.

Per gli assistenti straordinari non posso che associarmi a quanto ha detto il Presidente, in quanto sono immessi nell'Università, spesso appena laureati, senza particolari prove e secondo le necessità contingenti.

Concludo: non depauperiamo le Università di questo personale, spingendolo a sistemarsi nei ruoli della scuola media. Questo settore deve essere mantenuto distinto, e ne ripareremo quando il Governo sottoporrà alla Camera il disegno di legge sulla carriera degli assistenti universitari.

CODIGNOLA. Ho l'impressione che il nostro emendamento non sia stato compreso nella sua giusta portata. Noi non chiediamo che gli assistenti ordinari e straordinari abbiano *sic et simpliciter* il diritto di entrare nei ruoli. Noi sappiamo che vi sono degli idonei in concorsi per le scuole secondarie i quali in attesa di avere il posto in queste scuole, e spinti da particolari interessi scientifici, possono aver accettato il posto di assistente — anche volontario — all'Università; chiediamo allora che essi possano essere immessi nei ruoli, in quanto risultati idonei in concorsi per scuole secondarie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione le parole del testo: « ...nonché gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali ».

(Sono approvate).

Segue ora l'emendamento Codignola:

« ...e gli assistenti straordinari ed ordinari delle Università... ».

BADINI CONFALONIERI. Chiedo la votazione dell'emendamento per divisione perché

sono contrario all'ammissione degli assistenti straordinari.

NATTA. Io sono stato contrario all'inserimento degli insegnanti elementari e sono favorevole all'emendamento Codignola perché ritengo che centro del provvedimento debbano essere gli idonei e sette-decimisti, in qualunque posizione essi oggi si trovino. Sarei favorevole a non porre addirittura alcuna limitazione.

REALE GIUSEPPE. Voterò favorevolmente a questo emendamento; però mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla dicitura del Titolo III: si tratta di insegnanti dell'istruzione secondaria forniti di particolari requisiti. Il provvedimento è sostanzialmente orientato verso gli insegnanti della scuola media. Aumentando — come si fa — da una parte e dall'altra l'afflusso a queste cattedre evidentemente veniamo a ridurre le possibilità di sistemazione della categoria maggiormente interessata.

Sta di fatto che al mio voto do questo significato: come ho votato favorevolmente per gli insegnanti elementari, voterò favorevolmente per gli assistenti, invitando tuttavia alla maggiore e migliore comprensione per gli insegnanti della scuola secondaria, che altrimenti verremmo a danneggiare.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Io devo dire che non capisco l'italiano. Ma se lo capisco, il titolo dice: « Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti ». Non abbiamo da cambiare il titolo, ma lasciarlo tale e quale. Ho già votato a favore degli insegnanti elementari; voterò a favore degli assistenti universitari ordinari.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dichiaro di astenermi sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codignola per divisione:

« ...e gli assistenti ordinari... ».

(È approvato).

« ...e straordinari delle università... ».

(È approvato).

Poiché la seduta odierna si preannuncia piuttosto lunga, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di fare una sospensione e riprenderla nel pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle 16,45).

PRÉSIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, che già in parte abbiamo esaminato stamane. Avevamo approvato il primo comma fino alle parole: «...insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, assistenti ordinari e straordinari delle università...». Poi l'articolo continua con le parole: «...che abbiano riportato in un concorso a cattedre, ecc. ».

L'onorevole Russo Salvatore propone che venga detto, dopo la parola cattedre: «...o in esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957». E lo stesso emendamento viene proposto anche dall'onorevole Codignola con identica formulazione. I deputati Romanato, Reale Giuseppe, Savio Emanuela, Baldelli, Rampa, Cerreti Alfonso, Buzzi, Bertè e Caiazza propongono di sopprimere le parole: « a cattedre » ed aggiungere le parole: « od in esami di Stato ».

Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Bisognerebbe vedere la distinzione che gli stessi proponenti fanno: « in un esame di concorso o in un esame di Stato per l'abilitazione »? E poi, perché 1958 o 1957? Naturalmente, io capisco, ma preferirei sentire!

RUSSO SALVATORE. Prima dei nuovi criteri introdotti dal regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, si svolgevano esami di abilitazione senza mettere cattedre a concorso. Perché questi candidati i quali hanno raggiunto a volte i nove decimi di media non dovrebbero poter usufruire dei criteri di questo provvedimento?

PRÉSIDENTE. Quindi o concorso a cattedre o esame di Stato. E per quel 28 ottobre?

BALDELLI. Il 28 ottobre 1957 è la data di pubblicazione del regolamento della legge n. 1440.

CODIGNOLA. La richiesta che noi facciamo è già stata da me illustrata stamane. Attualmente, nella proposta del Governo, questa facoltà è concessa solo ai professori di ruolo che chiedono il passaggio ad altra cattedra e che abbiano ottenuto in quel certo esame di Stato l'abilitazione con almeno sette decimi. Crediamo opportuno estendere la stessa norma anche agli insegnanti non di ruolo che abbiano praticamente vinto un concorso, in quanto non vi erano delle cattedre!

ROMANATO. La ragione fondamentale di questo emendamento è quella serie di esami di Stato che vi furono dal 1940 ad oggi, per quasi venti anni, per alcune classi di concorso — vedi lingue straniere — e che resterebbero, senza questa dizione, completamente esclusi.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Confermo di non essere favorevole a questa dizione che non è un'estensione! Molto abilmente ha detto l'onorevole Codignola nel secondo comma intendiamo quanto previsto nel primo comma. Ho già detto stamane che si tratta di due casi diversi. Nel primo caso si favoriscono gli insegnanti non di ruolo e quelli dei ruoli speciali. Per questi sono richiesti requisiti più severi, consistenti nell'aver partecipato ad un concorso a cattedre ed avere conseguito sette decimi almeno e una certa qualifica. Nel secondo comma, come ho già detto stamane, si prevede la situazione di coloro che già hanno un posto di ruolo e quindi, presuntivamente, hanno già superato il concorso. Per questi si ritiene di dare una facilitazione maggiore, consentendo loro l'immissione in ruolo anche se non abbiano riportato i sette decimi in un concorso a cattedre, ma abbiano superato una prova di carattere nazionale con i sette decimi.

Perché io insisto? Perché la Commissione ministeriale, la quale si è ispirata nel suo lavoro al proposito di normalizzare la situazione, lasciando la futura immissione nei ruoli alla normale dialettica dei concorsi è di questo parere. Se continuiamo di questo passo dovremo veramente fare una legge: vietati i concorsi a cattedre!

Ora, se noi allarghiamo ancora di più le porte la situazione sarà che fra due, tre anni premeranno alla porta coloro che avranno accumulato quattro, cinque anni di supplenza, ed avranno superata l'abilitazione decentrata con almeno sette decimi. E la conseguenza sarà che non avremo più posti disponibili per un concorso a cattedre.

Ecco perché il Governo, dovendo seguire una sua linea di politica scolastica, nella quale intende che la scuola riprenda il rango di una istituzione veramente seria e impegnativa per tutti, ritiene che il miglior sistema sia quello di distinguere, cioè dare questa ulteriore facilitazione solo a coloro i quali abbiano già superato un concorso e siano già in ruolo.

ROMANATO. Mi pare che con le parole dell'onorevole Ministro si vada molto oltre a quello che vuole dire o chiedere l'emendamento! Io ripeto, sono del parere che lasciando noi il primo comma dell'articolo 10 così com'è, veniamo ad escludere dalla partecipazione a questa immissione in ruolo tutti quei settedecimisti che non hanno potuto avere la cattedra perché da venti anni non si sono banditi concorsi per cattedre!

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ma, quando voi rendete generale il principio,

anche coloro che, potendo concorrere a cattedre, superano l'abilitazione rientreranno nel suo emendamento e quindi anche in quello dell'onorevole Codignola!

ROMANATO. Ma, mi domando, se intendiamo sistemare questi settedecimisti, che differenza c'è se questi sette decimi li abbiano conseguiti in un concorso a cattedre o in un esame di abilitazione, quando la procedura è stata perfettamente eguale? In un concorso a cattedre uno vince o non vince la cattedra. Qui parliamo di gente che in regolare concorso di esame abbia raggiunto i sette decimi!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. I due tipi di esame hanno diversa finalità: uno è abilitante e l'altro è un concorso per cattedre.

ROMANATO. Ma, quando parliamo di settedecimisti, parliamo di elementi di cui valutiamo soltanto la prova di esame. Ora, perché dobbiamo escludere quelli che non hanno potuto, ripeto, per mancanza di bando di concorso per cattedre, partecipare a concorsi del genere?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisogna allora limitare esclusivamente a coloro che non hanno potuto concorrere!

BALDELLI. È difficile far questo!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora tra quattro o cinque anni, ripeto, avremo altri insegnanti che bussano alla porta!

ROMANATO. Ma se non includiamo questa formula da noi suggerita, noi non faremo cosa che rientri nello spirito di questo disegno di legge!

REALE GIUSEPPE. Bisogna tornare al concetto fondamentale: gli uni e gli altri hanno partecipato agli esami di Stato. Gli idonei sono tali perché in concorso a cattedre hanno raggiunto, come punteggio complessivo, appunto, questa idoneità; i settedecimisti, invece, nella prova di esame, ha raggiunto la media del 7. Pertanto lascerebbero più tranquilli, dal punto di vista culturale, i secondi che non i primi. Ora, noi dobbiamo stabilire se vale qui la preparazione culturale degli aspiranti, nel quale caso la tesi Romanato sarebbe valida; ovvero, altri elementi che non siano quelli della preparazione specifica. D'altra parte, si pone anche il problema di quegli insegnanti che avendo sostenuto una prova concreta, effettiva, secondo me meritano tutta la nostra considerazione. Senonché, non soltanto il titolo di cultura deve essere valido, ma anche il loro insegnamento. Si dice: non c'è però esame, non concorrono! Vale a dire,

hanno partecipato ad esame, ma non a concorso!

Ora, è chiaro che se noi indiciamo un concorso per titoli, si supera la difficoltà, in quanto, anziché realizzarsi in uno stesso momento, nello stesso tempo le condizioni necessarie, si verifica che gli interessati prima hanno partecipato ad una prova di esame e poi al concorso per titoli, in modo che anche dal punto di vista costituzionale la questione è rispettata. Del resto, lo stato giuridico non prevede soltanto l'esame come condizione per essere ammessi a beneficiare di un posto!

In questi termini, mi pare che l'emendamento Romanato trovi una sua meritata giustificazione, sotto ogni punto di vista!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Apprezzo quel che ha testé detto l'onorevole Reale. Però, ripeto, così facendo affermiamo il principio che basta il possesso del titolo per entrare in ruolo!

ROMANATO. E quando diciamo nella prima parte del secondo comma: « che abbiano riportato in un concorso a cattedre l'idoneità o almeno sette decimi dei voti, ecc. », quelli sono degli abilitati! Che differenza c'è? Noi chiediamo soltanto che non siano esclusi alcuni!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Voi affermate il principio che basti superare l'esame di Stato per entrare in ruolo!

BALDELLI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che qui si fa riferimento ad esame di Stato col sistema vigente prima dell'applicazione della legge n. 1440, quando c'era una commissione unica che faceva una vera e propria graduatoria nazionale, come in un concorso a cattedre. Questo sistema non si può ripetere più. Quindi, da oggi in avanti questa condizione non ricorre più assolutamente! Dato questo taglio netto, io riterrei che non si possa invocare ulteriormente questo precedente. Mi permetto di richiamare l'attenzione su questo particolare.

FRANCESCHINI. In sostanza, noi che cosa desideriamo e non desideriamo? Desideriamo riconoscere il merito culturale di coloro che, come è stato detto, hanno sostenuto l'esame di Stato — scienze, italiano e storia, lingue — quando non si potevano materialmente sostenere esami di concorso. E, non vogliamo — ecco ciò che non desideriamo — che questa norma si estenda alle abilitazioni decentrate!

Per conseguenza basta abbinare all'emendamento la delimitazione necessaria per ottenere il risultato che desideriamo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

SCIORILLI BORRELLI. Già nella formulazione dell'emendamento è detto quello che suggerisce lei!

CODIGNOLA. Noi siamo senz'altro d'accordo sulla linea indicata dall'onorevole Ministro, come già abbiamo detto altre volte. Quindi vorremmo far presente che se questo emendamento dovesse essere interpretato come un precedente, domani, per sostituire la abilitazione al concorso, lo ritireremmo; perché riterremmo che ciò non sarebbe nella linea che noi abbiamo sempre mantenuto a questo riguardo. Ci sembra però che non sia questo il caso. Che qui cioè ci siano candidati che hanno avuto una certa valutazione — sette decimi in concorso nazionale — ed altri un'altra. È semplicemente diverso il concorso: uno per cattedre, l'altro senza cattedre, cioè esame di Stato. Ma, la loro valutazione è uguale.

È anche da tener presente che con la proposta di legge Russo, approvata lo scorso anno ed ormai legge, è affermato nel nostro ordinamento giuridico che il candidato che ottiene i sette decimi è praticamente un vincitore! Quindi io direi che noi non facciamo altro che perequare questi precedenti, vecchi casi anteriori. Escludiamo che vi sia qualsiasi attenuazione del principio del concorso in questa decisione. E direi che manteniamo questo emendamento solo con questa precisazione: siamo d'accordo con l'onorevole Ministro che questo non deve rappresentare, per nessuna ragione, un precedente da invocarsi.

Se siamo d'accordo su questo, possiamo senz'altro procedere oltre e credo che le preoccupazioni dell'onorevole Ministro possano essere superate, senza veramente ledere alcun principio. Se, invece, ripeto, questo dovesse valere come un precedente, noi siamo disposti o a ritirare l'emendamento o a trasformarlo, nel senso di consentire l'immissione nei ruoli, a parità con gli idonei, a questi settedecimisti, precisando che debbono avere avuto questi sette decimi in un esame di concorso per materie per le quali non esistevano cattedre.

E però io devo chiedere all'onorevole Ministro se ritiene possibile, dal punto di vista amministrativo, stabilire facilmente chi siano e dove si trovino questi interessati. Forse per il settore lingue è facile, ma potrebbe esservi qualche caso in cui un concorso sia stato fatto per queste stesse materie ed altra volta, no, e quindi la cosa si complicherebbe abbastanza!

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei richiamare la storia di questi ultimi quindici anni. Porto un esempio concreto per essere più chiaro.

Nel 1947 furono banditi i primi concorsi a cattedre di scienze naturali e di storia e filosofia, nei licei e istituti superiori. Furono allora fatti due tipi di concorso, uno per cattedre, riservato principalmente ai combattenti ed un concorso, invece, per esami di Stato, fatto per coloro che non erano combattenti. In quel caso l'ex combattente ha partecipato a quel concorso per il quale vi erano 15, 50, 100 cattedre disponibili, non so bene, conseguendo una determinata votazione. E può quindi accadere, onorevole Ministro che colui il quale abbia conseguito l'idoneità in quell'esame abbia potuto avere 45 su 75 e, avendo 25 punti fra i titoli, sia arrivato a 70, mentre io che non ero combattente ero escluso dalle cattedre, limitandomi a partecipare ad un esame di Stato e ottenendo, magari, un punteggio superiore.

Mi inserisco quindi nell'obiezione dell'onorevole Codignola: non è possibile distinguere! Ci sono cioè stati alcuni concorsi senza cattedre perché oggettivamente cattedre non ce n'erano, ma ci sono stati anche dei casi di limitazione soggettiva, in cui le poche cattedre disponibili erano riservate a quelli che si trovavano in possesso di determinati requisiti.

Allora, lei capisce che si verrebbe a creare un'ingiustizia fra l'ex combattente che ha partecipato ad un concorso dopo il 1947 e il concorrente normale, che pure dal punto di vista dell'accertamento oggettivo ha dato una prova magari superiore a quella del combattente o del perseguitato politico, e che però ha sostenuto puramente e semplicemente un esame di accertamento.

Quindi, onorevole Ministro, per concludere, io mi rendo conto della sua preoccupazione, ma credo che non sia possibile, nel caso specifico, ritenerla giustificata.

D'altra parte, onorevole Presidente, che cosa chiediamo? Che un collega possa essere immesso nei ruoli quando abbia dato questa prova oggettiva, di aver riportato i sette decimi.

Gli interessati cui ci riferiamo l'hanno data. Che poi l'abbiano data in un modo o in un altro che importanza può avere?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Credo che l'ultima preoccupazione che rimane potrebbe cadere. Io sono dell'opinione espressa dai colleghi in argomento. Ma, resta ancora un'obiezione e credo che quest'ultima potrebbe cadere se non si parlasse di un esame di Stato per l'abilitazione, ma ci si limitasse all'espressione « esame di Stato » semplicemente. Vorrei quindi pregare di voler accettare questo

suggerimento e, contemporaneamente, aggiungere una valutazione: non inferiore ai sette decimi.

PRESIDENTE. Quindi la dizione sarebbe questa: « ...in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957... ».

Chiedo all'onorevole Romanato: lei chiedeva anche che fosse soppressa la dizione: « cattedre ! ».

ROMANATO. Non ha importanza !

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione le parole del testo: « ...che abbiano riportato in un concorso a cattedre... ».

(Sono approvate).

Segue l'emendamento, che abbiamo finora discusso:

« ...o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

(È approvato).

Seguono le parole del testo:

« ...l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esami... ».

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Segue un emendamento dell'onorevole Reale, che propone di aggiungere dopo le parole: « alle prove di esame », le parole: « ...o che risultino in possesso di laurea abilitante con votazione non inferiore a settantasette centesimi ».

CERRETI ALFONSO. Le lauree abilitanti risalgono al 1924 !

REALE GIUSEPPE. Sono così pochi !

PRESIDENTE. Dal 1924, è possibile che un insegnante non abbia vinto nessun concorso ?

REALE GIUSEPPE. Sono elementi che sono venuti a trovarsi tagliati fuori dalla scuola e non hanno di che poter vivere. A me risulta che si tratta di pochi casi oggi esistenti. Essi troverebbero quella considerazione a Roma che a Sparta è stata loro negata ! E quindi mi pare che possano essere presi in considerazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In realtà, chi si trova oggi in queste condizioni dovrebbe andare in pensione fra un anno o due. Quindi è veramente un caso d'eccezione. Ed io non so proprio se oggi esistono nell'ambito della scuola.

REALE GIUSEPPE. Esistono !

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Saranno allora uno o due casi !

Comunque si tratta di situazioni legislative diverse ! Perché, da quel momento in poi, per la legge Gentile, si sono fatti i concorsi. Ora, tutto è possibile, ma noi introduciamo così due sistemi, due modi di concorrere diversi. Io veramente sono molto perplesso.

CODIGNOLA. Noi ci dichiariamo contrari a questo emendamento. Non ammettiamo si possa costituire un problema per uno o due persone !

RUSSO SALVATORE. Molti di questi elementi in possesso di laurea abilitante si misero a posto con i ruoli transitori !

REALE GIUSEPPE. Debbo ripetere che questi casi esistono. Qualcuno è rimasto fuori una volta tornato, nel 1940, dall'Africa. Ora, perché non render loro giustizia ? Comunque, io non vedo, sul piano del diritto, perché non dovrebbero poter partecipare anch'essi ai benefici di questo provvedimento in quanto il loro titolo è legale e lo hanno conseguito quando ad esso era attribuito quel certo valore ! La contraddizione sarebbe più che evidente. Ora, essi hanno questi requisiti e se sono nell'insegnamento e quindi nella scuola io credo dovrebbero trovare da parte nostra particolare considerazione in corrispondenza di questa particolari requisiti.

PRESIDENTE. Ma, si tratta di combattenti, perseguitati politici ?

LIMONI. In un articolo successivo si parla di spostare i limiti di età al cinquantesimo anno. Noi inserendo in questa sede l'emendamento Reale, diamo la possibilità di entrare in graduatoria spostando ulteriormente questi limiti di età.

Si tratta di elementi che dovevano avere conseguito la laurea prima del 1924, quando avevano almeno 25 anni. Adesso ne sono passati altri 40. Ed è quindi facile questo calcolo dell'età.

PRESIDENTE. Il collega Reale non insiste.

Seguono nel testo originario le parole: « ed abbiamo ottenuto nell'anno scolastico 1959-1960... ». A tal punto l'onorevole Russo Salvatore propone di sostituire alle parole « nell'anno scolastico 1959-60 » le altre « nell'anno scolastico 1960-61 ».

RUSSO SALVATORE. Io prevedevo che fosse il mio emendamento che faceva riferimento ad un triennio. E quindi un emendamento superato.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola, allo stesso punto propone di sostituire alle parole « nell'anno scolastico 1959-60 » le altre « negli anni scolastici suddetti ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se noi diciamo « negli anni suddetti abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente » e a « distinto » si pensa che la qualifica debba essere « valente » e « distinto ». Deve essere ben compreso che mai, in nessuno degli anni suddetti si deve scendere sotto la qualifica di « valente » e « distinto ».

PRESIDENTE. Molto giusto! Poiché non vi sono obiezioni pongo in votazione questa parte del testo nella seguente formulazione « e in nessuno degli anni suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore »...

(È approvato).

Seguono nel testo le parole: a « valente » e a « distinto ».

L'onorevole Codignola, dopo la parola « valente », propone di sostituire le parole « a distinto » con le altre: « per gli insegnanti secondari, « senza demerito » per gli insegnanti pareggiati, « distinto » per gli insegnanti elementari ».

CODIGNOLA. Debbo precisare che questo « senza demerito » è frutto forse di un errore, perché mi sembra che « senza demerito » non sia dato negli istituti pareggiati. Negli istituti pareggiati si dà la stessa qualifica degli istituti governativi.

Pertanto, modificerei l'emendamento come segue: « per gli insegnanti secondari statali e pareggiati e « distinto » per gli insegnanti elementari ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se per gli insegnanti è richiesta una qualifica, per gli assistenti non dobbiamo chiedere niente?

BALDELLI. Ho l'impressione che quel che è già stato detto, a proposito della non necessità di aggiungere « senza demerito », non sia perfettamente esatto.

Non mi risulta, infatti, che esista una legge che faccia obbligo alle scuole pareggiate di attribuire una qualifica e di attribuirla col sistema delle scuole statali.

Poiché poi, in molti casi, le scuole pareggiate dipendono da enti locali, e quindi, sono detti enti che determinano i modi di attribuzione delle qualifiche, a mio avviso sarebbe necessario estendere la dizione di cui ci stiamo occupando anche alle scuole pareggiate stesse.

CODIGNOLA. Mi permetto di insistere nel ricredermi sulla opportunità di tale aggiunta. Sarei d'accordo, per esempio, per « valente » e qualificazione corrispondente, ma « senza demerito » riguarda gli istituti legalmente riconosciuti.

Si può porre un problema di interpretazione della legge che non abbiamo nessuna ragione di porre.

A mio parere la soluzione più semplice è quella di mettere « valente » e qualifica corrispondente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Che non risolve, però, il problema degli assistenti universitari. Per gli assistenti c'è, oggi, una norma per cui occorrono tre anni per avere una certa dichiarazione dal Rettore, che poi è un'altra cosa.

A mio avviso, l'ipotesi dovrebbe essere maggiormente frazionata. Per esempio: per gli insegnanti di scuole statali abbiamo le qualifiche ben note; per gli insegnanti di scuole pareggiate bisogna dire « qualifica ritenuta equivalente con decreto del Ministro della pubblica istruzione (bisogna predeterminare, con decreto del Ministro, quali sono le qualifiche corrispondenti, il che è facilissimo) »; per gli assistenti occorre specificare « con il parere favorevole del Consiglio Superiore ».

CODIGNOLA. Oppure « previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Allora votiamo anzitutto le parole del testo: « inferiore a " valente " e a " distinto " ».

(Sono approvate).

Segue l'emendamento: « e a qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gli insegnanti delle scuole pareggiate e previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, per gli assistenti universitari ».

Lo pongo in votazione, con l'intesa che sarà in seguito accertato se la formula per gli insegnanti delle scuole pareggiate è esatta.

(È approvato).

Passiamo alla restante parte del primo comma. Ne do lettura:

« possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce ».

CODIGNOLA. Il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 10, che non ho più sostenuto come tale, dice a tal punto:

« possono partecipare a un concorso riservato per soli titoli per le cattedre degli

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

istituti d'istruzione secondaria relative all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione suddetta si riferisce ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già accennato questa mattina alla opportunità di non accogliere tale emendamento. Pregherei perciò l'onorevole Codignola di non insistere nella presentazione dello stesso. Esso, infatti, porterebbe ad un ritardo notevole; noi daremmo vita ad una Commissione mastodontica che terminerebbe i suoi lavori almeno dopo un anno dalla composizione...

Dal momento che la legge ha fissato essa stessa i requisiti, di modo che non esiste possibilità di giudizio discrezionale da parte del Ministero della pubblica istruzione (non si deve fare altro, infatti, che la graduatoria, proprio in base ai requisiti stabiliti dal provvedimento), approviamo il testo così come è e non complichiamo le cose! La prego, onorevole Codignola di non insistere nella presentazione di tale suo emendamento.

CODIGNOLA. Questo è un problema di una certa importanza, che certamente non sfuggirà ai colleghi. Innanzi tutto il volere che il concorso sia espletato non da una regolare commissione, ma soltanto dall'amministrazione, è un principio che non mi sento di condividere. Il lavoro è notevole e l'amministrazione sarebbe comunque molto impegnata per stabilire la graduatoria.

In merito al fatto di chi debba decidere, noi chiediamo che sia una commissione anziché i funzionari. Questa è una delle differenze.

L'altra differenza su cui abbiamo insistito riguarda la formazione della graduatoria. E ciò mi sembra più importante, perché, con l'emendamento che abbiamo votato finora, praticamente non si vengono a valutare in alcun modo i titoli di servizio. Questo non è un concorso in cui ci sono i titoli di servizio e punteggi di merito, ma una immissione in ruolo. Avendo messo dentro e maestri elementari e assistenti e vice rettori dei convitti, si viene a questo punto praticamente a rendere possibile la graduatoria a vantaggio di alcuni aspiranti che non hanno alcuna esperienza di insegnamento, rispetto a quelli che hanno molti anni di servizio.

La considerazione dello stato di servizio consente inoltre di ridurre il numero di quelle situazioni, per cui l'amministrazione potrebbe venire a trovarsi di fronte ad un numero grandissimo di insegnanti con un identico punteggio.

In mancanza di una commissione, l'amministrazione è esposta agli attacchi degli

interessati. Per quale ragione vogliamo esporci a questo, quando possiamo risolvere il problema mediante un concorso per titoli?

ROMANATO. Dissento da quanto afferma l'onorevole Codignola e, a mio avviso, starei senz'altro al disegno di legge.

Quando nella scorsa legislatura mettemmo in ruolo gli idonei parlammo di immissione senza fare un concorso per titoli. Altrimenti bisogna fare un bando di concorso.

PRESIDENTE. La legge 23 maggio 1956, n. 505 affermava infatti che « gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito ecc., sono collocati, a domanda, in ruolo ».

CODIGNOLA. Dovete fare la graduatoria e, fino a quando essa non è finita, non potete decidere. La stessa procedura sarebbe usata per il concorso per titoli.

PITZALIS. Mi pare che si parli adesso del sistema attraverso il quale questo personale deve essere collocato in ruolo. L'articolo 15 della legge si riferisce proprio all'articolo 10 e vi provvede attraverso un sistema particolarissimo. Penso, pertanto, che stiamo precorrendo i tempi. Intanto fissiamo le modalità di assunzione. Poi, in sede di articolo 15, si potrà discutere se sia necessario anche un concorso, perché sono d'avviso che si verificheranno dei casi tipo per cui l'amministrazione non saprà chi dovrà essere nominato e bisognerà sorteggiare i nomi dei vincitori.

CODIGNOLA. Se si rinvia la questione del metodo di reclutamento di questi insegnanti, nel senso che si faccia o meno un concorso per titoli, non ho niente in contrario. Però, non vorrei che, una volta votato l'articolo 10, questo fosse precluso.

Il sistema di assunzione di questi insegnanti, a mio avviso, deve essere deciso qui. Ci troviamo di fronte ad una precisa norma costituzionale. Nella legge n. 505 questo non valeva perché si trattava di insegnanti non di ruolo idonei, e cioè praticamente vincitori.

PRESIDENTE. Nell'articolo 15 non si parla di un concorso, ma di tutta una tecnica per formare una graduatoria, prevedendosi, nel caso di parità di punteggio, chi ha la precedenza e chi non la ha. In sede di articolo 15 si tratterà di perfezionare questa norma, senza ricorrere al macchinoso sistema del concorso. Possiamo, all'articolo 15, perfezionare i metodi in una graduatoria per titoli.

CODIGNOLA. Il discorso allora si rifarà all'articolo 15. Non insisto.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma, nella quale non ci sono emendamenti.

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero primo comma dell'articolo 10, così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonché gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto » e a qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gli insegnanti delle scuole pareggiate, e, previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione per gli assistenti universitari, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce ».

(È approvato).

Dopo il primo comma vi è il seguente comma aggiuntivo dell'onorevole Limoni:

« Alle stesse condizioni possono essere assunti nel ruolo ordinario dei professori di istruzione secondaria gli insegnanti stabilizzati a sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, che abbiano conseguito l'abilitazione in un concorso a cattedre o in un esame di Stato e che nell'anno scolastico 1959-60 abbiano riportato qualifica non inferiore a valente ».

LIMONI. Ho illustrato già questa mattina tale emendamento. A chiarimento ed a precisazione, aggiungo che esso, nonché quello all'articolo 19, si propongono lo scopo di portare, in ruolo, attraverso l'assunzione diretta, gli idonei, stabilizzati o non; i settedecimisti che abbiano avuto l'abilitazione in una delle forme contemplate. Questo per quanto concerne l'articolo 10. Per il 19, portare, attra-

verso una prova d'esame, in ruolo gli stabilizzati con l'abilitazione didattica. Questo in sintesi, il succo dei miei due emendamenti, all'articolo 10 ed all'articolo 19.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Cercherò di stabilire quali sono i lati positivi e negativi della tesi prospettata dall'onorevole Limoni.

È evidente anzitutto che il problema degli stabilizzati non si risolve nella situazione indicata o nella soluzione prospettata dall'articolo 19. Soltanto si riconosce che esiste un diritto acquisito, da parte degli stabilizzati, nella legislazione.

I lati negativi che sono nella proposta Limoni sono dati principalmente dal fatto che si introdurrebbe una diversa legislazione nei riguardi di abilitati, tutti riconosciuti, oggi, sullo stesso piano ai fini dell'insegnamento.

Tutto questo potrebbe, ovviamente, portare ad un ricorso, oltre che al Consiglio di Stato, alla Corte Costituzionale.

Come si potrebbe avviare a tali inconvenienti? Io ho già sostenuto quale è la mia tesi in merito: non si parli di abilitazione, ma di punteggio conseguito in un concorso a cattedre, o in un esame di Stato. Ripeto, se noi facessimo delle distinzioni fra abilitati daremmo luogo ai ricorsi di cui sopra.

Per quanto concerne l'articolo 19, resterebbero fuori gli abilitati didattici.

PRESIDENTE. Ma qui, all'articolo 10, l'abilitazione didattica è esclusa.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Ripeto che parlare di abilitazione significherebbe introdurre il concetto di differenziazione della validità di una abilitazione. Suggerisco il concetto della validità del punteggio riportato in esame di Stato od in concorso.

SCIORILLI BORRELLI. Che in ogni caso dovrebbe essere superiore a 6 decimi?

Infatti se il relatore pone in dubbio che il punteggio debba essere superiore al sei, allora viene automaticamente ad essere inclusa la abilitazione didattica. Invece, non si supera l'obiezione dell'onorevole Limoni, perché quando facemmo la legge sull'abilitazione didattica, si stabilì che essa deve essere valutata col punteggio minimo.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Il concetto da me proposto pare che esprima la stessa cosa che è espressa dal concetto di abilitazione, solo perché si parla del punteggio di sei decimi. Io non faccio questione di abilitazione, proprio per evitare che siano esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 10 della presente legge vaste aliquote di abilitati. Il concetto è questo: si parli di concorso o di

esame nazionale, non di abilitazione. L'abilitazione didattica non è concorso o esame nazionale, mentre l'unico concetto che è applicabile alla abilitazione didattica è il concetto dei sei decimi, nel senso che essa è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esame.

Il parlare di abilitazione non fa superare lo scoglio degli abilitati didattici. Perché il legislatore ha messo in graduatoria gli abilitati didattici dopo gli altri se riconosceva che avevano lo stesso valore dei sei decimisti di un esame nazionale? Perché riconosceva una distinzione di fondo: mentre per i primi il punteggio minimo dell'abilitazione era una concessione, non lo era per chi l'aveva ottenuto in un concorso nazionale.

PRESIDENTE. In merito al concorso nazionale, siamo tutti d'accordo. Si tratterà di trovare la formula adatta.

GREZZI. Sul principio non siamo d'accordo. Dobbiamo prima risolvere il problema di fondo.

PITZALIS. Non ho capito che cosa si voglia stabilire per gli stabilizzati con l'abilitazione didattica, in quanto gli abilitati puri e semplici non sono entrati in gioco.

Nel primo comma abbiamo cercato di mettere in ruolo gli idonei e coloro che hanno conseguito sette decimi nelle prove d'esame. Quindi gli abilitati non li abbiamo toccati. Li tocchiamo nel secondo settore, quando parliamo di professori già di ruolo, o che sono nel ruolo transitorio ordinario, i quali abbiano conseguita l'idoneità o l'abilitazione in concorsi nazionali. Ora invece vogliamo inserire nel beneficio coloro che hanno l'abilitazione didattica o sono stabilizzati.

PRESIDENTE. L'onorevole Limoni non ha intenzione di inserire gli abilitati didattici. Con l'emendamento, però, si crea un equivoco. Bisogna trovare una formula che consenta di dire: tutti gli abilitati, purché stabilizzati, hanno questi diritti.

BUZZI. A mio avviso la proposta dell'onorevole Limoni potrebbe trovare una migliore collocazione dopo il secondo comma.

In merito all'altro problema, si potrebbe dire: in esame di abilitazione bandito entro il 28 ottobre 1957. È una formula che abbiamo già adottato e non c'è possibilità di ricorso al consiglio di Stato.

CODIGNOLA. Aggiungo poche parole. Noi innanzi tutto abbiamo accettato questo tipo di legislazione che non ci trova del tutto consenzienti e poi abbiamo accettato anche una serie di riduzioni dalla nostra posizione origi-

naria, fra cui, se ne parlerà tra poco, quella relativa ai combattenti.

Mi sembra che, quando abbiamo votato sulla questione delle abilitazioni conseguite in sede nazionale con sette decimi abbiamo fissato una dizione precisa. Se in questa occasione rompiano i limiti fissati dalla legge, quella che stabilisce quando un concorso è vinto o non è vinto, è impossibile, per ciascuno di voi e di noi impedire che ci vengano proposti ulteriori attacchi al sistema in atto.

È impossibile, non soltanto su un piano che il relatore ha indicato, qualunque sia la più sottile formula che si trovi, ma anche perché c'è un dato di fatto che ha consentito a un certo numero di cittadini di ottenere l'abilitazione dicendo: voi avete una abilitazione che vi dà gli stessi diritti, salvo che nella graduatoria verrete in coda agli altri.

Questa categoria si vedrebbe ora spogliata di una sua legittima aspettativa, in quanto attende che, ove si riconosca qualche cosa ad un abilitato, ogni altro abilitato, comunque sia stata conseguita l'abilitazione, ottenga la stessa cosa.

Se lo Stato fa un'eccezione per un numero di cittadini, concedendo una certa abilitazione, e poi agisce in modo da considerare tale abilitazione come di secondo grado, e non lo avverte prima, questo può davvero condurre davanti al Consiglio di Stato!

Sul piano costituzionale, poi, ci troviamo assolutamente fuori. Quando la Costituzione parla di concorso per entrare nei ruoli, vuol dire che si deve vincere detto concorso, non parteciparvi semplicemente!

Bisogna essere approvati o idonei per entrare nei ruoli. È evidente che, se, invece, diamo libero accesso anche a personale sprovvisto di tali titoli, veniamo a ledere un principio costituzionale.

Vi renderete conto come non sia affatto divertente per noi, dal punto di vista politico (per me, in modo particolare: ho ricevuto lettere minatorie!), mantenere questa posizione. Ritengo però che sia nostro dovere fare questo sforzo, anche perché è intervenuto un fatto nuovo che dobbiamo esaminare attentamente.

Con i posti messi a disposizione dal Governo, appare evidente come, praticamente, tutto il personale di cui ci stiamo occupando avrà la possibilità di entrare nei ruoli. Ciò, non esiste per noi la preoccupazione di lasciare qualcuno di questi insegnanti senza posto. Ma, onorevoli colleghi, il Governo ci chiede una cosa che ci lascia perplessi!

Per questi professori, che non hanno vinto il concorso, che hanno avuto una serie di provvedimenti a loro favore, il Governo ci propone di ridurre l'accertamento della loro idoneità ad una prova scritta o grafica scelta dal Consiglio superiore.

Io veramente mi domando perché dobbiamo impedire anche questo minimo di accertamento, che noi, come Camera, abbiamo viceversa il dovere di assicurare alla scuola. Perché dobbiamo continuare in questa politica di immissione senza alcun criterio?

Mi spiace doverlo dire, ma questo è un punto sul quale non possiamo assolutamente lasciar correre. Abbiamo cercato di trovare compromessi su altre questioni; non chiedeteci di più, altrimenti si rischia veramente di far saltare ogni cosa, il che non è nell'interesse di nessuno.

Cerchiamo di arrivare a quel compromesso valido che il Governo ci propone!

Vi pregherei vivamente, comunque, di non insistere ulteriormente su una proposta che ci costringerebbe a prendere delle posizioni!

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Prendo la parola per un dovere, il dovere che scaturisce dall'essere relatore di 4 proposte di legge nn. 333, 381, 400 e 672 che, a suo tempo, furono presentate, discusse e che passarono poi all'esame di un comitato ristretto. Le decisioni di tale comitato ristretto non furono a questa Commissione riferite, per motivi vari. Ma, avendo il disegno di legge di iniziativa governativa assorbito dette proposte, pare a me doveroso, nel momento in cui l'argomento ha raggiunto la sua centralità, riferire alla Commissione quelle che furono le conquiste acquisite a quel comitato ristretto, composto da membri del gruppo, da colleghi del gruppo comunista, quali gli onorevoli Russo Salvatore e Roffi, e da colleghi del gruppo socialista, tra cui l'onorevole Codignola.

La prima delle conclusioni riguardava gli idonei stabilizzati e non, per i quali, tutti d'accordo, proponemmo la immissione in ruolo senza concorso.

Io sono, quindi, rimasto molto perplesso, oggi, quando, dagli stessi amici che allora decisero in un senso, ci sono state delle resistenze per la accettazione di tale immissione senza concorso. Dico perplesso perché, non solo ricordavo le decisioni comuni, ma anche le dichiarazioni dei singoli colleghi.

L'onorevole Roffi, per esempio, era per la comprensione più larga, in base proprio ad alcune considerazioni che credo siano inoppugnabili perché acquisite all'esperienza di ciascuno.

Accanto e subito dopo agli idonei stabilizzati, si parlò, sempre nel comitato ristretto, dei settedecimisti, stabilizzati e non. Anche in questo caso non ci fu alcuna discussione, come discussione non ci fu per gli ex combattenti, stabilizzati e non.

L'argomento sul quale si stabilì una certa vivacità di discussione fu l'argomento degli stabilizzati con abilitazione inferiore ai sette decimi, che scindemmo in due categorie: stabilizzati abilitati per esame e stabilizzati abilitati didattici. Eravamo giunti a questo punto allorché le dimissioni del Governo sospesero questi nostri incontri.

Tuttavia si parlava allora di una percentuale di cattedre per titoli da riservare. Si parlò della riserva del 50 per cento per combattenti o altra percentuale che in questo momento non interessa. Interessa il fatto che in quella riunione finale si affacciò l'ipotesi di riservare nei concorsi una percentuale agli stabilizzati abilitati. Bisognava precisare se per esame o in forza della famosa abilitazione didattica. Questo mi pareva doveroso riferire alla Commissione in qualità di relatore e in questa sede sciolgo quel dovere che in qualità di relatore mi fu commesso un anno fa.

Ma proprio ciò mi consente di intervenire adesso per una risoluzione del problema nel suo insieme, e partendo da quello che è il concetto fondamentale della stabilizzazione.

Infatti con l'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, si riconosce la stabilità a quegli insegnanti non di ruolo degli istituti medi, classici e scientifici in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1955-56 un incarico. A quella data si ponevano alcune condizioni: la condizione di avere conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di avere insegnato per un certo periodo di tempo.

Si trattava pertanto di insegnanti che avevano conseguito una abilitazione con esame di Stato e credo motivo molto importante perché la definizione di insegnante stabilizzato evidentemente non deve non essere chiara.

Che cosa si propose allora il legislatore quando approvò questa stabilizzazione? Lo stabilizzato doveva conservare il posto. A questo proposito alcune *avances* furono fatte in quel comitato relativamente al riconoscimento di non trasferibilità, di scatti biennali, di liquidazione.

Allora, se la posizione dello stabilizzato era questa, evidentemente si poneva in prospettiva una visione di comprensione, nel senso

che l'immissione in ruolo non dovesse tardare.

Vorrei sottolineare il carattere eccezionale, vorrei dire, cioè, che se avessimo esaminato questo provvedimento 5 o 6 anni fa probabilmente le nostre decisioni sarebbero state molto meno rigide nei riguardi di tutta la categoria. E dico molto meno rigide perché non è vero che non siano stati immesse in ruolo altre categorie di insegnanti senza avere conseguito la media dei sette decimi.

Si potrebbe, a questo proposito, presentare tutta un'antologia all'attenzione dei colleghi e l'onorevole Codignola, che è particolarmente attento e studioso del problema, non può non avere rilevato che nel passato sono state approvate molte leggi con immissione in ruolo di insegnanti elementari e medi senza avere conseguito l'idoneità dei sette decimi.

Altro non aggiungo, sembrandomi che le conclusioni siano ovvie.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Vorrei chiarire ai colleghi che sono sommamente spiacente di non poter aderire alla tesi prospettata. Nella legge del 1957 fu dato a questa categoria uno *status* giuridico suo proprio; e l'articolo 5 dice che nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della legge la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, saranno riservati agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità negli incarichi.

Quindi, parlare di aspettative legittime non si può. Questa è la prima riflessione che sottopongo all'osservazione dei colleghi.

Secondo: da un punto di vista di politica scolastica, io non posso accettare che si discrimini tra coloro che hanno conseguito la abilitazione in sede nazionale e coloro che hanno conseguito l'abilitazione didattica, perché la legge prevede gli stessi effetti per l'uno e l'altro tipo. Doveva essere il legislatore a non concedere quel tipo di abilitazione. Secondo me, non si può e non si deve discriminare anche perché dal punto di vista del prestigio della scuola verrebbe sancito un principio che abbasserebbe il prestigio degli stessi insegnanti, che verrebbero considerati come abilitati di seconda categoria.

Quindi, poiché non si può andare al di là di una semplificazione del concorso, perché essi sapevano che per essere ammessi in ruolo dovevano fare un concorso; poiché esiste sul tappeto questo problema, sul quale questa Commissione si è tante volte affaticata per trovare una soluzione, abbiamo cercato di trovare una via di mezzo: salviamo il principio

del concorso, anche per non creare precedenti per l'avvenire, ma riducendolo a una sola prova scritta. Che cosa si potrebbe stabilire ulteriormente per facilitare l'ingresso nei ruoli, ma sempre attraverso la via del concorso? Una prima ulteriore facilitazione che non avrei difficoltà ad accogliere, sarebbe questa: poiché non si può fare un accertamento con sicurezza matematica e può quindi affiorare il dubbio che in base all'articolo 19 restino degli stabilizzati scoperti, non avrei difficoltà a stabilire che coloro che per insufficienza di posti — come è detto nell'articolo 20 — non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente provvedimento, conservano titolo alla assunzione in ruolo da effettuarsi annualmente nell'ordine della graduatoria e nei limiti di una percentuale da stabilirsi. Ciò potrebbe dare tranquillità alla categoria.

Qui dobbiamo cercare di trovare una soluzione concorde, perché nessuno deve apparire il primo della classe. Bisognerà cercare di trovare una soluzione che il più possibile accolga l'unanimità dei consensi. Si potrebbe stabilire al posto della prova scritta un colloquio; però sulla base dei programmi stabiliti con decreto del Ministro, perché il colloquio non può essere fatto sul tempo buono o cattivo, oppure sulle quattro stagioni; ma, accettando la tesi dell'onorevole Codignola, che deve essere fatto sulla base dei programmi di esame, forse eccederemmo in severità, perché si tratta di una categoria che è già nella scuola e che non potremo mai allontanare dalla scuola. Basta il prestigio di un concorso sulla base di prove di esame stabilite con decreto del Ministro. Non sarà una prova semplicemente formale, ma seria e se attraverso questo concorso non troveranno posto, sarà riservato loro un certo numero di posti per i concorsi successivi.

Il concorso dovrebbe quindi consistere in una prova orale sulla base di una ordinanza ministeriale, la quale determini le materie di esame. Non si deve dimenticare che ci troviamo di fronte a casi veramente particolari, *sui generis*. Quindi pregherei di trovare l'accordo su questa base, che potrebbe dare soddisfazioni a tutti. Anche la tesi dell'onorevole Codignola per il concorso resta salva. È sempre un concorso, ma come abbiamo introdotto il principio di non fare tutte le prove scritte, possiamo anche stabilire il principio di non fare tutte le prove orali. Il concorso sarà fatto sulla base di un programma serio, sarà un colloquio che si basa sulla parte essenziale delle prove di esame.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il concorso, teniamo conto anche dell'età di questi concorrenti. È evidente che, senza fare offesa a nessuno, non piacerebbe forse neppure ad alcuni di noi di presentarsi oggi ai concorsi.

ROMANATO. Qualche osservazione vorrei fare sulle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Il problema sollevato dal collega Limoni, sarebbe riaffiorato a proposito degli altri emendamenti proposti all'articolo 11. Era solo questione tecnica di collocarlo in un posto o in un altro. Giustamente diceva il Ministro che non possiamo fare una discriminazione tra abilitati didattici e abilitati normali, perché faremmo una discriminazione tra elementi che formalmente hanno lo stesso stato giuridico. Nel presentare gli emendamenti avevamo proposto che l'immissione in ruolo degli stabilizzati fosse fatta tanto per gli abilitati con l'abilitazione normale quanto per gli abilitati didattici, appunto perché ci rendevamo conto della gravità del problema. Sono tre anni che la Commissione discute intorno a questo punto. Noi avremmo preferito, e preferiremmo ancora se fosse possibile, arrivare per la categoria degli stabilizzati — per un complesso di ragioni che ormai migliaia di volte abbiamo qui ripetuto — ad una sanatoria totale. Però, pur di trovare una soluzione concordata, pur di avere un largo consenso, se non l'unanimità, non siamo alieni dall'accettare la proposta che l'onorevole Ministro ha fatto or ora, la quale mi pare si riassumerebbe in questo: gli stabilizzati sotto i sette decimi, compresi i didattici, farebbero questo colloquio su programmi che saranno determinati con ordinanza del Ministero, e la graduatoria sarebbe ad esaurimento.

Su questa base facciamo anche noi un sacrificio, pur di arrivare ad una soluzione del problema. Ove prevalessse questa proposta del Ministro, è automatico che ritireremmo gli emendamenti presentati all'articolo 11 del disegno di legge che riguardano lo stesso tema.

LIMONI. Io accetto la tesi del Ministro e ritiro l'emendamento.

GREZZI. Circa le prove di esame, dovremmo parlarne all'articolo 19.

Ma fin d'ora rilevo che quando noi poniamo il problema di sottoporre questi insegnanti a un concorso, non ne facciamo soltanto una questione formale per rispetto al dettame costituzionale, ma vogliamo che sia un concorso regolare. Possiamo ridurre le prove per coloro che sono stabilizzati, possiamo tener conto dell'età, ma che il concorso si debba ridurre a un semplice colloquio, mi sembra esagerato.

Fino ad una decina di anni fa gli insegnanti appartenenti alla categoria che stiamo considerando, rimanevano incaricati supplenti per tutta la vita, e poi andavano in pensione con il solo trattamento dell'assicurazione obbligatoria. Successivamente sono stati presi o si stanno per prendere per tale categoria, provvedimenti di notevole portata: sviluppo di carriera, pensione dello Stato, ecc.

Quando, però, con una prova che è una specie di beffa, diciamo francamente, vogliamo introdurre per altre strade l'emendamento che l'onorevole Limoni ritira, noi non possiamo certo tacere e concordare con una posizione del genere!

PRESIDENTE. Mi pareva che il Ministro avesse suggerito un compromesso.

Per la verità avevo avuto l'impressione che, prima del suo intervento, onorevole Grezzi, un po' drastico, intorno a tale compromesso si potesse creare una convergenza dei componenti la Commissione.

CAIAZZA. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Grezzi sul fatto che, in sostanza, tra colloquio e prova orale non c'è una gran differenza...

PRESIDENTE. Possiamo eliminare la parola « colloquio » e mettere « prova orale ».

CERRETI ALFONSO. Quando si trattò dei direttori incaricati, si sostenne la necessità della sola prova orale. Perché, quindi, ci si irrigidisce ora con i professori?

GREZZI. Ma quei direttori erano insegnanti di ruolo e quindi avevano già fatto un concorso!

LEONE RAFFAELE, Relatore. Io desidererei mettere in evidenza alcune cose.

Bene ha fatto la Commissione a discutere così a fondo il problema, perché è problema veramente interessante. Ho l'impressione, però che i miei colleghi, partiti forse da una posizione estrema, abbiano ceduto con troppa facilità consentendo perfino dei giudizi che io non condivido, quasi che gli stabilizzati non abbiano fatto il concorso nazionale o abbiano fatto tutto per scherzo...

Mi permetto di respingere una simile impostazione! Ci sono stati degli abilitati didattici che hanno sostenuto pesanti prove che forse qualcun altro non ha fatto...

Ci tengo poi a far osservare che, questi che sembrano ulteriori benefici, in realtà non lo sono.

Sta di fatto che se volessimo fare le cose veramente sul serio, non dovremmo cercare di stabilire se è avvenuto il compimento del concorso o meno; dovremmo cercare di sapere

se la gente che insegna è in grado di insegnare bene!

Tuttavia, perché non sembri che io mi irrigidisco in una posizione, accondiscendo alla tesi dell'onorevole Ministro che ha trovato una specie di compromesso.

GREZZI. Avanzo una mozione d'ordine. Questa che stiamo trattando è materia che troverà la sua giusta sede nell'articolo 19.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi la risolviamo adesso; la introdurremmo poi dove ci sembrerà meglio.

PRESIDENTE. Vediamo se è possibile, su un punto così importante, giungere ad una soluzione univoca.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io perfezionerei il principio nei termini seguenti: « Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di prove orali, o grafiche o pratiche in base a programmi determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione in corrispondenza a ciascuna classe di concorso ».

ROMANATO. Che cosa significa in corrispondenza?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Che non si tratta di una prova uguale per tutti.

CODIGNOLA. Se c'è l'insegnamento del latino, è una cosa. Se non c'è, è un'altra. Se si debbono mandare degli insegnanti alla scuola media si farà una prova in cui rientri il latino.

PRESIDENTE. Non le pare giusto, onorevole Romanato, che le prove siano diverse? I colleghi desiderano che sia esplicitamente detto ad evitare ogni dubbio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È una specificazione che chiarisce un concetto già implicito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel principio, il comma proposto dal Ministro con l'intesa che esso dovrà essere inserito all'articolo 19, secondo la formulazione che in quella sede sembrerà più opportuna.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A completamento di tale emendamento, propongo di aggiungere quest'altro comma:

« Coloro che per insufficienza di posti non conseguano la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo alla assunzione in ruolo nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico successivo ».

Debbo tener fermo il principio del concorso, per salvaguardia delle nuove generazioni.

PRESIDENTE. Entriamo in questo modo direttamente nella materia trattata dall'articolo 19. Non possiamo turbare quello che è l'ordine degli articoli; discuteremo di questo emendamento al momento opportuno.

Riprendiamo ora a considerare il 2° comma dell'articolo 10 e gli emendamenti che ad esso si riferiscono.

C'è ora un emendamento Codignola sostitutivo di tale comma:

« Con le stesse norme e alle stesse condizioni possono godere del medesimo beneficio anche gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria, per i quali l'ultima qualifica ottenuta non sia inferiore a valente ».

CODIGNOLA. Poiché abbiamo inserito nel primo comma anche coloro che hanno conseguito sette decimi in esame di abilitazione nazionale, ovviamente a questo punto il secondo comma del progetto governativo non ha più senso nell'attuale formulazione.

Nel testo originario dava la possibilità di valersi della valutazione in esami di Stato solo ai professori di ruolo, mentre ora abbiamo emendato il primo comma, nel senso che l'abbiamo esteso anche ai professori non di ruolo:

Mi pare che sia inutile ripetere. Non facciamo che dire che ai medesimi concorsi possono partecipare anche i professori di ruolo. Non c'è ragione di una simile specificazione, se non per la qualifica, dal momento che, per non danneggiare gli stessi dobbiamo dire che per essi è valida l'ultima qualifica ottenuta.

BALDELLI. Mi pare pertinente la richiesta dell'onorevole Codignola, dal momento che abbiamo emendato il primo comma introducendo non solo i settedecimisti in un concorso, ma anche i settedecimisti in una abilitazione precedentemente al 28 ottobre 1957.

Ricorrendo perciò le stesse condizioni e circostanze di cui al primo comma, è inutile starne a fare un secondo, ripetendo gli stessi requisiti contenuti nel primo. Dobbiamo però dire: « con le stesse condizioni ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Potrebbe essere detto: « insegnanti di ruolo e non di ruolo ».

CODIGNOLA. « ...alle medesime condizioni ».

PRESIDENTE. Dicendo questo non è, però, molto chiaro perché l'insegnante di ruolo ordinario diverrebbe insegnante di ruolo della

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

sua materia. In sostanza: « alle medesime condizioni » potrebbe comportare questo equivoco: l'insegnante non di ruolo diviene di ruolo nella materia che insegna; e l'insegnante di ruolo dove?

CODIGNOLA. Il professore di ruolo si trasferisce ad altro posto di ruolo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Che difficoltà ha, lei, onorevole Codignola, a mantenere il testo governativo? Sarebbe la cosa più semplice.

CODIGNOLA. Mi sembra che facciamo una pura ripetizione. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Ritirato, allora, l'emendamento Codignola, veniamo al testo del secondo comma dell'articolo 10, che è il seguente:

« Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, sempreché nell'anno scolastico 1959-60 abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

A questo comma risulta presentato, da parte dell'onorevole Romanato, il seguente emendamento:

« Dopo la parola: ordinari, aggiungere: ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici ».

ROMANATO. Dichiaro di rinunciare a tale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lombardi Giovanni, ancora al secondo comma, ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo le parole: istruzione secondaria, aggiungere le parole: siano muniti di abilitazione alla libera docenza per disciplina che entri nell'ambito della cattedra richiesta ».

Non essendo presente l'onorevole Lombardi, si intende che abbia rinunciato all'emendamento.

Sempre al secondo comma, esiste il seguente emendamento, a firma degli onorevoli Cerreti Alfonso e Berté:

« Al secondo comma, quinto rigo, dopo le parole: di cui sono titolari, aggiungere le

parole: e gli insegnanti elementari di ruolo che, e alla fine del comma stesso aggiungere le parole: o a distinto ».

CERRETI ALFONSO. È sembrato a noi doveroso che gli insegnanti elementari di ruolo, una volta citati per i benefici previsti nel secondo comma dell'articolo 10, debbano essere inseriti anche in questo secondo comma.

Comunque, poiché si è detto che è un principio ormai assorbito dal primo comma, non insisto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri emendamenti. Occorre tuttavia considerare che non si può più dire « nell'anno scolastico 1959-1960 » dato che nel provvedimento consideriamo due anni scolastici, l'anno 1959-60 e l'anno 1960-61.

CODIGNOLA. Su questo punto si inserisce la questione della qualifica degli insegnanti di ruolo che non può essere legata ai soli due anni, perché possono essere in aspettativa. Quindi, basta dire « purché abbiano ottenuto la qualifica di « valente ».

PRESIDENTE. In effetti per venire incontro a coloro che si trovano in aspettativa sono stati presentati emendamenti aggiuntivi da parte dei deputati Limoni, Baldelli e Fusaro. Mi sembra però che possiamo usare nel contesto del comma la formula « sempreché nell'ultimo anno di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

BALDELLI. Può darsi che, per mia distrazione, dica cose che sono superate, però nell'emendamento da me presentato si precisava esplicitamente che c'era un diritto a beneficiare di questo provvedimento anche per chi si trovava in aspettativa.

GREZZI. Chi è in aspettativa è nei ruoli. Basta quindi considerare l'ultimo anno di insegnamento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Purché non si voglia intendere per coloro che sono in servizio effettivo.

PITZALIS. Quando si approva una norma la quale prevede determinati benefici di inquadramento, come in questo caso, il funzionario, a norma dello stato giuridico, può beneficiarne e lo *status* di aspettativa non nuoce all'applicazione della legge.

In questo caso riferendoci alla qualifica dell'ultimo anno di insegnamento intendiamo sia l'ultimo anno di insegnamento prima di questo provvedimento, sia l'ultimo anno di insegnamento prima del collocamento in aspettativa o altra posizione analoga.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei chiedere un chiarimento. In questo secondo com-

ma, nel concedere questi benefici agli insegnanti di ruolo, del ruolo transitorio ordinario, non si fa più il riferimento « alle cattedre disponibili », come invece era stabilito nel primo comma.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il termine « parimenti » al 14° alinea intende riferirsi anche alla condizione delle cattedre. Il relatore chiede se nel secondo comma ci si intende riferire anche alla condizione dell'esistenza di posti disponibili. Il Ministro risponde affermativamente, in quanto il concetto è implicito nell'avverbio « parimenti ».

PITZALIS. Volevo fare un'osservazione. Nel contesto della legge è detto che sono messe a disposizione le cattedre che si faranno libere per effetto dell'applicazione della presente legge. Questa precisazione serve ad indicare la posizione di particolare preminenza che in questa legge hanno i professori già di ruolo o di ruolo transitorio ordinario che stiamo esaminando, che chiedono un'altra cattedra. Perché chiedere un'altra cattedra non lede l'economia generale dei posti che sono disponibili.

Pertanto l'osservazione che il Ministro fa, in merito al fatto che questi dovevano essere messi al primo posto, dovrebbe essere codificata in modo preciso.

Non sono molto sicuro che quel « parimenti » dica la stessa condizione. Si tratta di cambiamento di insegnamento secondo i titoli che hanno acquisito.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quel « parimenti » è in relazione alle cattedre disponibili.

SCIORILLI BORRELLI. O il « parimenti » lo ripetiamo o altrimenti esso si riferisce all'inciso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non c'è nessuna difficoltà a dire: « possono parimenti chiedere, in relazione... ».

PITZALIS. Nell'articolo 15 si guarderà anche alle precedenze. Però io richiamo l'attenzione sul primo capoverso dell'articolo 15, dove si dice che si compilano due graduatorie, una degli idonei, una dei non idonei. La prima graduatoria è formulata in modo che gli insegnanti di ruolo abbiano una precedenza assoluta?

GREZZI. Perché devono avere una precedenza assoluta? Io capirei il contrario.

PITZALIS. Perché lasciano un posto vacante.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il secondo comma, aggiungendo le parole « secondo le cattedre disponibili » e sostituendo l'espressione

« nell'anno scolastico 1959-60 » con le parole « sempreché nell'ultimo anno scolastico di insegnamento »:

« Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, sempreché nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a "valentè" ».

(È approvato).

Segue un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Vittoria Titomanlio:

« Analogamente e in relazione alle cattedre disponibili, gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria superiore in possesso di abilitazione specifica o polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedre degli istituti superiori diverse da quella di cui sono titolari ».

BALDELLI. Vale a dire che gli insegnanti di lettere del ginnasio superiore che hanno una abilitazione che vale per ogni tipo di cattedra di qualunque scuola media inferiore e superiore, possono accedere a un diverso tipo di cattedra.

PRESIDENTE. Però non basta dire « analogamente »; caso mai bisognerebbe dire: « Alle stesse condizioni », cioè coi sette decimi.

BALDELLI. Chi fa il concorso di italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori, quando vince questa cattedra contemporaneamente acquisisce il diritto ad insegnare queste materie in qualsiasi istituto di istruzione secondaria. Questa acquisizione, che è contemporanea alla vincita della cattedra, di per sé indica che non può avere avuto un punteggio inferiore.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non so se ci possa essere qualche idoneo titolare di ginnasio superiore che sia in possesso della abilitazione solo per una cattedra. Perciò modificherei così l'emendamento:

« Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli istituti di istru-

zione secondaria superiore in possesso di abilitazione specifica o polivalente possono chiedere il passaggio a cattedra degli istituti superiori diversa da quella di cui sono titolari ».

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo su questa modifica del mio emendamento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Titomanlio modificato nella formulazione ora annunciata dall'onorevole Ministro.

(*E approvato*).

Passiamo al terzo comma, di cui do nuovamente lettura:

« Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione dei sette decimi, richiesta dai precedenti commi, è ridotta a sei decimi ».

L'onorevole Baldelli propone che esso sia sostituito dal seguente testo:

« Gli insegnanti ex combattenti e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

Quindi s'intende anche la didattica ?

BALDELLI. Sì.

MARANGONE. Io ho presentato un emendamento che è di estrema chiarezza, nel senso di aggiungere alla fine del terzo comma le parole: « ed è perciò valida agli stessi fini anche l'abilitazione didattica ». Non è una modifica al testo governativo, ma precisa con chiarezza che per questi ex combattenti vale anche l'abilitazione didattica.

PITZALIS. Io sono per l'emendamento Baldelli, perché nel testo del disegno di legge si parla di punteggio di sei decimi. E non è vero che l'abilitazione didattica abbia il valore di sei decimi; questo valore di sei decimi l'ha esclusivamente ai fini dei concorsi a cattedre. Tanto è vero che nella graduatoria provinciale quelli che sono abilitati didattici vanno in coda a tutti, senza poter far valere diritti preferenziali di nessun genere.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Questo emendamento Baldelli è identico a quello proposto dall'onorevole Sciorilli Borrelli.

Mi fa piacere che alla fine, le osservazioni da me fatte circa l'abilitazione didattica, stiano ritornando...

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Sciorilli Borrelli aveva proposto un emendamento di identico contenuto.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A mio avviso andrebbe detto « ...ex combattenti ed assimilati... ».

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo del terzo comma rimane allora così formulato:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 10, e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione:

« Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per la inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 10 nella seguente formulazione:

« Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonché gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato la idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto » e qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gli insegnanti delle scuole pareggiate e, previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione per gli assistenti universitari, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui la idoneità o la votazione conseguita si riferisce.

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, sempreché nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedra di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Si considerano idonei, ai fini di cui al presente ed al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 11.

Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione secondaria che nell'anno scolastico 1959-1960 abbiano riportato qualifica non inferiore a « valente » e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio,

di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera a);

c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 40, e con votazione non inferiore ai sette decimi, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera d)

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione indicata nelle lettere b), c) ed e) del precedente comma è ridotta a sei decimi.

Vi è, in merito all'articolo 11, il seguente emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Codignola:

« Il concorso riservato per titoli di cui all'articolo 10 e il concorso riservato per titoli ed esami di cui al successivo articolo 19 saranno banditi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge per il numero complessivo dei posti disponibili al 1° ottobre 1961 e delle cattedre a orario completo effettivamente funzionanti alla stessa data, nonché di quelle di nuova istituzione negli istituti di istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado.

Al numero dei posti di cui al comma precedente saranno aggiunti quelli eventualmente non coperti dall'espletamento dei concorsi banditi prima della pubblicazione della presente legge, o i posti lasciati liberi da titolari di ruolo sistemati in altra cattedra per effetto della presente legge.

Il 70 per cento del numero complessivo dei posti reperiti ai sensi dei commi 1° e 2° saranno destinati ai vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 10 e il restante 30 per cento ai vincitori del concorso per titoli ed esami di cui al successivo articolo 19.

Qualora in uno dei due concorsi il numero dei vincitori sia inferiore al numero di cattedre messe a concorso, le cattedre eccedenti andranno a beneficio dei candidati dell'altro concorso ».

CODIGNOLA. In merito a tale emendamento c'è innanzi tutto da osservare che è superato uno degli argomenti in esso trattati, cioè il concorso riservato per titoli e il concorso riservato per titoli ed esami.

Però noi qui ponevamo la questione dell'utilizzazione dei posti disponibili sulla base di una preventiva distinzione del 70 e 30 per cento; di cui la prima percentuale per l'immissione in ruolo e la seconda per il concorso degli stabilizzati. Cioè ponevamo il problema della emanazione del bando di concorso per gli stabilizzati immediatamente dopo l'approvazione di questa legge, essendo assicurata l'immediata disponibilità di una parte dei posti. Mentre, se seguiamo il criterio della legge, dobbiamo aspettare che l'amministrazione riesca prima a fare tutta la graduatoria relativa ai « settedecimisti », cosa che richiederà un lavoro piuttosto lungo.

Pertanto, noi abbiamo ritenuto opportuno, sia per questa ragione, cioè poter fare subito il concorso per gli stabilizzati, sia anche per assicurare almeno un minimo di posti ai medesimi, nei singoli ruoli, e non avviarli tutti alla scuola media, di destinare il 70 per cento del numero complessivo dei posti ai vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 10 e il 30 per cento ai vincitori del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 19.

Nell'articolo 11-*bis* ponevamo un tipo di graduatoria che ci sembrava più semplice e più facile di quella molto complessa prevista dall'articolo 11.

Noi proponevamo che si stabilisse il criterio di una graduatoria in cui vi fossero prima i candidati in possesso di idoneità corrispondenti alle cattedre a concorso, poi quelli corrispondenti ai sette decimi, poi gli idonei per cattedre affini e poi i settedecimisti nei concorsi medesimi.

Ci sembrerebbe iniquo mandare avanti gli idonei per una cattedra affine, rispetto agli abilitati per una cattedra specifica.

LEONE RAFFAELE, Relatore. L'articolo 11 del provvedimento ordina il sistema dell'attribuzione delle cattedre residue da assegnare a coloro di cui si è parlato nell'articolo 10. Invece, l'articolo 11 sostitutivo del collega Codignola è molto più complesso e abbraccia più argomenti. Innanzi tutto raccoglie nel primo comma tutti i posti disponi-

bili cui aggiunge le cattedre ad orario completo effettivamente funzionanti alla stessa data. Concerne quindi un momento che precede la possibilità di indicare chi debba andare nelle cattedre rimaste vacanti, dopo che sono stati assegnati i posti.

Per quanto riguarda il secondo comma, in merito alle cattedre lasciate libere dai concorsi di cui all'articolo 10, sul 70 per cento ai vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 10 e sul 30 per cento ai vincitori del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 19, ho alcune perplessità. Innanzi tutto dubito che si possano mettere subito a concorso col 1° ottobre, o all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le cattedre ad orario completo funzionanti che non siano comprese in quelle disponibili, mentre se esse sono già inserite dal Ministero tra quelle disponibili, allora è inutile aggiungere questo argomento. Infatti mi sembra che il Ministro abbia accettato di mettere a disposizione della legge in esame le cattedre non soltanto disponibili al 1° ottobre 1960, ma anche quelle al 1° ottobre 1961 e si è dichiarato anche disposto a mettere a disposizione quelle che potessero essere reperite dal 1961 al 1962.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non mi faccia dire più di quanto ho voluto dire. Mi sono fermato al 1° ottobre 1961!

LEONE RAFFAELE, Relatore. Al secondo comma dell'emendamento Codignola, è detto: « al numero dei posti saranno aggiunti quelli eventualmente non coperti dall'espletamento dei concorsi banditi prima della pubblicazione della presente legge, o i posti lasciati liberi da titolari di ruolo sistemati in altra cattedra ». Per quanto riguarda la prima parte, per cui si vanno a reperire i posti lasciati liberi dai concorsi in espletamento, il Ministro ha già detto; cioè nella frase « tutti quelli disponibili al 1° ottobre » si intende anche quelli lasciati liberi dai concorsi.

CODIGNOLA. Al 1° ottobre 1961 non saranno ancora terminati i concorsi. Quindi, siccome esiste una graduatoria ad esaurimento, vogliamo assicurarci che l'esaurimento si riferisca a quei concorsi che non siano in atto.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Se si vuole proprio dire anche per quelle cattedre che saranno lasciate vacanti dai concorsi che si espletano nel 1962 o nel 1963, allora bisogna dirlo esplicitamente e mi rimetto al giudizio del Ministro.

La seconda parte del secondo comma è identica al primo comma dell'articolo 11. La mia perplessità è nelle due aliquote. Il mettere limiti potrebbe essere dannoso per quelli

che usufruiscono dei benefici sanciti nell'articolo 10. Lo so che è possibile, almeno a quello che si dice, che ci siano cattedre sufficienti per gli uni e per gli altri, ossia anche per gli stabilizzati di cui all'articolo 19; ma fino a quando non ne avrò la certezza, credo che convenga che si lascino tutte le possibilità per quelli di cui all'articolo 10: i posti residui andranno agli stabilizzati.

CODIGNOLA. Debbo diventare difensore dell'originario spirito di questo disegno di legge. Esso si riferisce particolarmente al personale stabilizzato, mentre con questo sistema buttiamo questo personale in coda a tutti senza dare la possibilità neppure a uno di essi di entrare subito, finché non è avvenuta la sistemazione di tutti gli altri. Mi pare illogico. È inutile fare un provvedimento di sistemazione, quando la sistemazione avverrà chissà quando!

PRESIDENTE. Direi che questo problema trova il suo posto all'articolo 18, dove si dice che il Ministro determina con suo decreto il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli. Nell'articolo 18 potremo esaminare questo punto su cui l'onorevole Codignola richiama la nostra attenzione.

PITZALIS. Infatti l'articolo 19 prevede la sistemazione degli stabilizzati in relazione alle cattedre reperite secondo l'articolo 18.

PRESIDENTE. Ad ogni modo restiamo intesi che ne parleremo all'articolo 18.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Così anche l'articolo 11-*bis* è da riportare all'articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo allora al 1° comma dell'articolo 11; ne do nuovamente lettura:

« Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione secondaria ».

Si inseriscono qui due emendamenti dell'onorevole Codignola, che hanno carattere di coordinamento, con quanto già approvato all'articolo 10.

Si tratta di aggiungere la parola « pareggiati » e inserire la stessa dizione precedentemente adottata: « 1959-1960 e 1960-61 ».

Pongo in votazione il testo con tali emendamenti fino alle parole « istituti statali e pareggiati di istruzione secondaria ».

(È approvato).

GREZZI. Per i comandati o in aspettativa, che cosa succede? Chi è in aspettativa non è in servizio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In servizio sono tutti, anche se sono comandati.

GREZZI. Anche chi è in aspettativa per motivi di salute è in servizio. Perché deve perdere il diritto?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il rapporto d'impiego non è interrotto dall'aspettativa.

GREZZI. Ma non sono in servizio, come invece è precisato nel testo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema si pone sempre per la qualifica, perché la qualifica, riferendola a un anno scolastico, non può essere che per coloro che abbiano effettivamente prestato servizio di insegnamento, e per questi adottiamo la stessa formula adottata precedentemente, nel senso che la qualifica viene riferita all'ultimo anno di servizio. Ma anche chi è in aspettativa è in servizio. Il rapporto d'impiego non si interrompe.

PRESIDENTE. C'è ora un emendamento degli onorevoli Cerreti Alfonso, Caiazza e Bertè: « nonché gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali ». Ce n'è un altro identico degli onorevoli Buzzi e Rampa.

CERRETI ALFONSO. Il mio emendamento mira a consentire a questi insegnanti elementari di avere una possibilità di sistemazione nella scuola media, dove vi sono possibilità di avere un beneficio effettivo e non illusorio, come potrebbe essere per l'articolo 10.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io comprendo che potrò apparire piuttosto resistente per l'allargamento di questi termini. Tuttavia debbo fare le mie osservazioni per debito di coscienza. Il provvedimento in realtà aveva tutta una sua finalità, mi pare che tutti i sindacati avevano concordato che gli insegnanti elementari di ruolo avessero i benefici di cui all'articolo 10, cioè fossero posti sullo stesso piano preciso degli insegnanti non di ruolo per le cattedre, per le quali avessero idoneità specifica o abilitazione, secondo quanto noi abbiamo aggiunto in seguito. Questa nuova introduzione mi pare che allarghi ulteriormente lo spazio e porti via un'altra aliquota di posti agli insegnanti secondari nella scuola media e nella scuola di avviamento. Penso che quando verrà il provvedimento sulla scuola media d'obbligo, questo argomento sarà trattato in sede specifica competente e con tutte le valutazioni. Ma risolverlo qui mi pare che sia un po' esagerato.

BUZZI. Parlo anche a nome del collega Rampa, altro firmatario dell'emendamento.

Due ragioni di fondo giustificano la nostra richiesta: innanzi tutto, il rafforzamento di un principio che abbiamo inteso affermare con l'articolo 10 — continuità tra i due gradi della scuola è riconoscimento della posizione in cui si trovano gli insegnanti idonei settedecimisti —, poi il riconoscimento che tale inserimento avviene, in modo specifico con l'articolo 11, proprio per la scuola media e per l'avviamento.

Attualmente, in questo ultimo grado di scuola, abbiamo insegnanti non laureati (studenti) che occupano cattedre.

Io non vedo, quindi, perché si dovrebbe osteggiare il fatto che insegnanti della scuola elementare, laureati e idonei vadano ad insegnare nel grado successivo.

PITZALIS. Avendo noi introdotto il beneficio di cui stiamo trattando in un altro articolo riguardante la scuola superiore, a maggior ragione dobbiamo prevederlo per gli insegnanti elementari nell'articolo 11, dal momento che si tratta di andare ad insegnare proprio nella scuola d'obbligo, cioè in quel grado di scuola per il quale gli insegnanti elementari laureati sono naturalmente orientati.

Ritengo che l'emendamento presentato sia da accettare.

GREZZI. Mi pare però che dovremmo ammetterli dopo aver sistemato tutto il personale delle scuole secondarie, qualora rimangano dei posti vacanti...

ROFFI. A me sembra strano che si voglia introdurre una qualche distinzione sulla origine di questi insegnanti, dal momento che a tutti si chiede che siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso di istituti di istruzione secondaria superiore, ecc..

GREZZI. Già, ma i maestri considerati nell'emendamento sono sì in possesso della idoneità, ma insegnano pur sempre nella scuola elementare...

ROFFI. Io comunque mi rendo conto e apprezzo lo sforzo fatto da tali insegnanti per raggiungere un grado superiore e per superare degli esami. Certo, il problema consiste se possono essere messi sullo stesso piano degli altri.

CODIGNOLA. Quando abbiamo, nell'articolo 10, introdotto il concetto dei maestri elementari, io ho fatto delle obiezioni ed ho formulato alcune riserve; ma, una volta accettato questo principio nell'articolo 10, mi pare veramente strano che si riproponga successivamente una specie di discriminazione.

Una volta d'accordo sul principio che sono sullo stesso piano, non possiamo che ripetere tale concetto nell'articolo 11.

In quanto al pericolo che gli insegnanti elementari possano togliere dei posti a quelli della scuola secondaria, mi pare proprio che esso non sussista.

Il pericolo di restar fuori, non è nella scuola media o di avviamento!

SCIORILLI BORRELLI. Mi ha meravigliato l'affermazione del collega Leone a proposito del fatto che tutto si scaricherà sulla scuola media...

A me sembra più che logico che, nella prospettiva della creazione della scuola dell'obbligo, a questa scuola vadano numerosi i maestri elementari!

E poi parliamo di compartimenti stagni, nella scuola!

Sono, quindi, d'accordo con la tesi sostenuta dall'onorevole Codignola. Avendo introdotto il concetto nell'articolo 10, coerentemente esso deve anche essere riportato nell'articolo 11.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non esiste, in merito, una questione di principio, dal momento che l'abbiamo già risolta; esiste una semplice questione di fatto.

Gli insegnanti elementari laureati, in possesso delle condizioni richieste, entrino pure, a condizione però che la loro inclusione non ostacoli la sistemazione in ruolo di coloro che già prestano servizio nell'ambito della scuola media. L'esigenza che sta alla base di questo provvedimento, è quella di portare ordine e di sistemare il personale nell'ambito della scuola media.

Se gli onorevoli Sottosegretari, i quali meglio conoscono la situazione, mi garantiscono che la inclusione degli insegnanti elementari, in possesso dei requisiti stabiliti, non riesce pregiudizievole alla sistemazione degli insegnanti secondari, si può senz'altro accettare l'inclusione stessa.

Se di fatto però l'inclusione degli insegnanti elementari che hanno una maggiore anzianità di servizio può recare pregiudizio a coloro che sono nell'ambito della scuola media e di avviamento, il ragionamento dovrebbe essere diverso. Prego, pertanto, l'onorevole Elkan di darci un chiarimento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è considerato indubbiamente questo principio. I maestri di ruolo in possesso di idoneità o settedecimisti hanno come tutti gli altri la legittima aspettativa di accedere alle cattedre di scuola secondaria.

Abbiamo quindi considerato nel precedente articolo l'ingresso di questi maestri nella scuola secondaria. In questo articolo, invece, abbiamo valutato l'eventualità che per i professori non di ruolo non ci siano disponibili nella scuola superiore le cattedre rispondenti alle loro abilitazioni e, in attesa che si verifichi questa disponibilità attraverso la graduatoria ad esaurimento, la possibilità di scendere, se si può dire di scendere perché non vedrei giustificato questo verbo, di andare ad occupare i posti liberi della scuola media e dell'avviamento. Il numero degli aventi diritto non si sposta. In più abbiamo considerato anche che questi maestri sono nelle condizioni di rispondere in maniera del tutto adeguata al tipo di scuola.

Risolta in questo modo la cosa, non c'è nessuna preoccupazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « nonché gli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole statali ».

(È approvato).

Segue nel testo del disegno di legge l'espressione: « ...che nell'anno scolastico 1959-60 abbiano riportato qualifica non inferiore a " valente " » e si trovino in una delle seguenti condizioni ».

Bisogna anche qui usare l'espressione che abbiamo inserito nell'articolo precedente: « che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » o a « distinto » o a qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si trovino in una delle seguenti condizioni ».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Il concetto è questo: la qualifica di « valente » per gli insegnanti della scuola secondaria, la qualifica di « distinto » per gli insegnanti elementari, la qualifica dichiarata equipollente per i pareggiati.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultima parte del primo comma secondo l'emendamento testé letto.

(È approvata).

Segue la lettera *a*) di cui do nuovamente lettura e, non essendo stati presentati osservazioni od emendamenti, pongo in votazione:

« *a*) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso, a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o

coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano; ».

(È approvata).

Dopo la lettera *a*) c'è il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pitzalis:

« Oppure abbiano conseguito l'abilitazione ed abbiano avuto, almeno per tre anni consecutivi, riportando la qualifica di « ottimo », l'incarico di insegnamento in materie per le quali è valida l'abilitazione suddetta ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato.

Passiamo alla lettera *b*), di cui do lettura:

« *b*) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) ».

L'onorevole Codignola propone di aggiungere alla fine del testo le seguenti parole: « o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 ».

Pongo in votazione l'intera lettera *b*) con l'emendamento testé letto.

(È approvata).

Passiamo alla lettera *c*), di cui do nuovamente lettura:

« *c*) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con votazione non inferiore ai sette decimi, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079; ».

L'onorevole Codignola propone di sopprimere le parole: « con votazione non inferiore ai sette decimi ».

CODIGNOLA. Pensavo che fosse mantenuto il principio affermato dal Governo per la prova scritta, ma dato che ormai siamo ridotti alla prova orale, mi pare che si possano sottoporre alla prova orale anche gli insegnanti di lingue straniere. Quindi rinuncio all'emendamento.

BALDELLI. Io sarei tentato di far mio l'emendamento Codignola. Su questo argomento forse è bene che sorvoliamo, perché dovrei dire delle parole molto amare. Io non vedo la connessione con la motivazione che l'onorevole Codignola ha espresso per il ritiro del suo emendamento. La questione che si sia risolto globalmente il problema per gli stabilizzati è differente. Qui ci troviamo

di fronte a una categoria che è stata la più disgraziata tra quanti hanno operato nell'ambito della scuola, perché c'è della gente che ha venti, venticinque, trenta anni di servizio, senza esser potuto entrare in ruolo, in quanto fino al 22 settembre 1960 non era possibile perché mancavano le cattedre. Allora, non ritenete che per questa categoria specifica si debba abolire la questione della votazione? È ciò proprio per quelle riflessioni molto opportune che faceva poco fa il Presidente, quando parlava di gente molto anziana che al termine della carriera non può essere sottoposta ad altre prove. Tra l'altro c'è l'esigenza di coprire queste cattedre che nella scuola dell'obbligo saranno molto numerose.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'abilitazione bisogna averla conseguita in una prova di esami anteriore al 1957. Dell'anzianità abbiamo tenuto conto ai fini dei nuovi esami.

BALDELLI. Non essendoci state le cattedre a concorso, c'è chi ha conseguito l'abilitazione venti o trenta anni fa, ottenendo sei decimi; avrebbe avuto la capacità di sostenere successivamente gli esami di concorso e prendere otto decimi, ma non è stata data a costoro la possibilità di fare questi concorsi. Ora è possibile che debbano fare adesso una prova dopo che per venti o venticinque anni non abbiamo dato loro la possibilità di entrare in ruolo? Quindi vorrei far mio l'emendamento Codignola.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Purtroppo le ispezioni fatte dal Ministero hanno dimostrato una deficienza in questo settore. Quindi essere ancora più cedevoli di quanto propone la norma predisposta dal Governo, mi pare che sia troppo.

DE LAURO MATERA ANNA. Io concordo con quanto dice l'onorevole Ministro. Per gli insegnanti di lingue c'è un problema molto serio di carenza. Non vorrei offendere gli insegnanti parlando di carenza di padronanza della lingua, come lingua viva parlata. Quindi direi di lasciare ferma la disposizione come predisposta dal Governo.

BALDELLI. A chi ha trenta anni di servizio si può richiedere oggi di imparare il francese, l'inglese o il tedesco in maniera superlativa?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È bene mantenere questa linea, pur con il sacrificio di qualche elemento. Del resto hanno gli scatti e gli altri benefici.

BALDELLI. Io insisto nell'emendamento.

ROFFI. Insisto anche io, perché è l'unica carriera che non ha avuto mai concorsi.

CODIGNOLA. Noi siamo giunti ad un compromesso che è costato parecchio a tutti. Abbiamo accettato che l'abilitazione in quanto tale non è sufficiente e abbiamo stabilito il principio della prova sia pure orale, perché abbiamo voluto ristabilire la legalità. Qui veniamo a fare una eccezione che non è più giustificata dal caso degli ex combattenti, ma è veramente una eccezione. Mi pare che in considerazione di questo, dato che siamo giunti ad un accordo, pur riconoscendo le ragioni dette dall'onorevole Baldelli, dobbiamo considerare questo problema dal punto di vista generale. Consideriamo che oltre all'interesse della categoria c'è l'interesse della scuola. I nostri ragazzi dovrebbero imparare le lingue da questi insegnanti!

PRESIDENTE. Si apre una breccia anche per gli stabilizzati.

ROFFI. Dichiaro di associarmi all'emendamento che l'onorevole Baldelli ha fatto proprio.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Procediamo per divisione. Pongo in votazione le seguenti parole della lettera c):

« c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

(Sono approvate).

Seguono le parole: « e con votazione non inferiore ai sette decimi ».

Gli onorevoli Baldelli e Roffi, facendo proprio l'emendamento Codignola, ne chiedono la soppressione.

Il relatore è favorevole all'emendamento ed il Governo contrario.

Pongo in votazione il testo.

(Non è approvato).

Segue ancora il testo che pongo in votazione:

« ...l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079 ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'intera lettera c), così modificata.

(È approvata).

Do lettura della lettera *d*) che, non esistendo emendamenti al riguardo, pongo in votazione:

« *d*) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano; ».

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *c*). Ne do lettura:

« *e*) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera *d*) ».

A tale lettera risulta presentato, da parte dell'onorevole Romanato, il seguente emendamento:

« *Dopo le parole: di cui alla lettera d), aggiungere le seguenti: o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957* ».

Pongo in votazione la lettera *e*), includendo l'emendamento proposto dall'onorevole Romanato, testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma. Ne do lettura:

« Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione indicata nelle lettere *b*), *c*) ed *e*) del precedente comma è ridotta a sei decimi ».

Da parte dell'onorevole Sciorilli Borrelli risulta presentato, all'ultimo comma, il seguente emendamento sostitutivo del comma stesso:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 11.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo insieme che rimane così formulato:

« Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti

di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonché agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » o a « distinto » o a qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera *d*) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
